



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 258

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 24 aprile 2024

## I N D I C E

### Commissioni riunite

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro):	
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 5

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 20
4 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 27
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 33
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 36
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:	
<i>Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002 (Riunione n. 10)</i> . .	» 37
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 37
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 47
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 54

### Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 56

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

---

Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	79
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	80
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	81

### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato IX. Infiltrazioni mafiose nell'economia legale</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	82
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	83

---



## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Mercoledì 24 aprile 2024

**Plenaria**

**6<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
GARAVAGLIA

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (n. 144)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile.

La senatrice ZEDDA (*FdI*), relatore per la Commissione Finanze e tesoro, anche a nome del senatore Berrino, relatore per la Commissione giustizia, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato. Specifica che le osservazioni emergono sia dal dibattito che dalle proposte pervenute in audizione o per documentazione trasmessa. Fa presente infine che il senatore Lotito ha preannunciato la presentazione di integrazioni al parere testé illustrato.

Interviene la senatrice TAJANI (*PD-IDP*), la quale, riservandosi di valutare sia la proposta dei relatori e, eventualmente, le integrazioni che saranno apportate a tale testo, presenta ed illustra una proposta di parere alternativo, contenente le osservazioni che la propria parte politica ritiene

essenziali rispetto ad una valutazione dello schema di decreto legislativo: in particolare viene affrontata la questione del doppio binario tra processo tributario e processo penale, nonché quella relativa alla deroga del principio del *favor rei* di cui all'articolo 5 dello schema di decreto.

Ribadisce poi le critiche già formulate in sede di discussione generale rispetto al superamento del criterio della « forchetta » delle sanzioni edittali, a favore di una riduzione generalizzata delle stesse.

A giudizio del senatore TURCO (*M5S*), lo schema di decreto legislativo non affronta in maniera appropriata la questione della ragionevolezza ed efficacia delle sanzioni tributarie e del presidio penale rispetto a condotte di particolare gravità in tema di imposte e tasse.

La riduzione generalizzata delle sanzioni, la volontà di superare il doppio binario tra processo tributario e processo penale e una minore incisività rispetto ai reati tributari internazionali rendono la proposta del Governo molto criticabile. A suo parere, infatti, le notevoli differenze tra il rito tributario ed il rito penale, sia in termini di formazione della prova che di tipologia del processo, militano per il mantenimento del doppio binario. Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla generica indicazione della definizione di crediti inesistenti e crediti non spettanti. Ricorda che le osservazioni e i rilievi della propria parte politica sono contenuti in una proposta di parere alternativo già presentato.

Interviene incidentalmente il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) ritenendo che l'apparato sanzionatorio irragionevole e eccessivo non garantisce alcun effetto di deterrenza rispetto a condotte illecite e certamente contribuisce all'incremento delle somme da riscuotere, che vanno poi a incrementare il cosiddetto magazzino fiscale.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), pur dando atto ai relatori di aver predisposto una proposta di parere con osservazioni condivisibili, ritiene essenziale approfondire e rendere incisiva l'osservazione relativa al divieto di procedere per la stessa fattispecie sia sul piano tributario che sul piano penale, giudicando dirimente ai fini del processo penale la chiusura definitiva della controversia sul fronte tributario anche attraverso un accordo tra il contribuente e l'erario, fermo restando il caso di condotte gravi di dolo o frode. Ricorda che su tale questione è intervenuta di recente la Corte europea dei diritti dell'uomo che ha chiarito che la natura afflittiva della sanzione tributaria ingloba e ricomprende anche quella di carattere penale. Sul fronte, invece, delle sanzioni applicabili ai fatti commessi prima dell'aprile 2024, giudica essenziale preservare il principio del *favor rei*, modificando quindi ampiamente la previsione contenuta nello schema di decreto. Da ultimo, rispetto all'applicazione di sanzioni tributarie, la possibilità per il contribuente di utilizzare le somme già oggetto di sequestro per i versamenti delle imposte dovute appare un utile compromesso tra le misure cautelare disposte dal giudice e la volontà del contribuente di sanare la propria posizione.

Conclude ribadendo la volontà di pervenire a osservazioni che contemperino le ragioni dell'erario con quelle di un rapporto equilibrato ed equo tra fisco e contribuenti.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) dichiara di concordare con le osservazioni svolte dal senatore Lotito. Con particolare riguardo ai profili relativi al rapporto tra processo penale e processo tributario, infatti, ritiene che la finalità dei due procedimenti in relazione alla materia tributaria sia certamente quella di massimizzare gli incassi dello Stato; in questa prospettiva, il procedimento penale assume un ruolo quasi ancillare rispetto all'obiettivo di promuovere e favorire l'adempimento spontaneo del contribuente. Occorre pertanto, come già rilevato, individuare meccanismi di incentivazione per l'adempimento dei contribuenti in un'ottica deflattiva del procedimento penale, salvo che nei casi in cui si sia in presenza di organizzazioni dirette sistematicamente e scientemente all'evasione, che devono essere perseguite penalmente con sanzioni dissuasive.

Il relatore Antonella ZEDDA (*FdI*) prende atto delle richieste di integrazioni formulate dal senatore Lotito e si riserva di valutarle al fine di presentare un nuovo schema di parere per la prossima seduta.

Interviene incidentalmente il senatore TURCO (*M5S*), rispetto alle dichiarazioni del senatore Lotito, ribadendo che il pagamento delle imposte non può essere considerato una scelta compiuta di volta in volta dai contribuenti, bensì una logica conseguenza della produzione di ricchezza e di reddito imponibile.

Il vice ministro SISTO, preso atto del dibattito svoltosi nelle Commissioni riunite, si riserva di esaminare sia la proposta di parere avanzata dai relatori, sia quelle alternative avanzate dal Gruppo del Movimento 5 Stelle e dal Gruppo del Partito Democratico. Ritiene che il provvedimento in esame abbia in sé lo spirito del « fisco amico » e ricorda che in ogni caso la normativa vigente già consente la rateizzazione, pur mantenendo ovviamente l'integrità del debito tributario. L'interesse dello Stato è rappresentato dal delicato equilibrio tra il recupero delle somme e la sanzione penale, mantenendo il doppio binario, ma privilegiando l'adempimento del contribuente nell'interesse della collettività, senza fare del processo penale l'elemento centrale del problema e l'unico fine del sistema sanzionatorio.

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi martedì 30 aprile alle ore 14 per concludere l'esame del provvedimento in titolo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 144

Le Commissioni riunite 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111;

considerato che lo schema di decreto si propone di effettuare la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti;

preso atto, in particolare, che l'articolo 1 dello schema apporta alcune modifiche alla disciplina prevista per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché modifiche in materia di accertamento e di riscossione delle imposte sui redditi;

visto l'articolo 2, che apporta numerose modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di riforma del sistema delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

richiamato il contenuto dell'articolo 3, il quale apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 472 del 1997, che contiene le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

rilevato che l'articolo 4 modifica la disciplina sulle sanzioni amministrative relative a violazioni concernenti le imposte di registro, sulle successioni, ipotecaria, di bollo, sugli spettacoli, la tassa sulle concessioni governative, nonché per le violazioni delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni;

richiamato altresì il contenuto dell'articolo 5, che dispone il termine di applicazione degli articoli 2, 3 e 4, che applicano alle violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024 con conseguente irretroattività delle norme più favorevoli per il contribuente introdotte dalle disposizioni in esame;

richiamati infine l'articolo 6, che reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame a valere sulle risorse del fondo per l'attuazione della delega



fiscale, e l'articolo 7, che dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, esprimono

parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) rivedere, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoversi *g-quater*) e *g-quinquies*), le definizioni normative di crediti non spettanti e crediti inesistenti, introdotte all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000, al fine di individuare una più puntuale distinzione delle suddette categorie di crediti;

b) verificare, relativamente all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), in tema di omesso versamento di ritenute certificate e di IVA, la concreta applicabilità delle previsioni ivi contenute;

c) circoscrivere, in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera f), che introduce all'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000, quattro nuovi indici oggetto di valutazione da parte del giudice ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* c.p.), la rilevanza dell'indice relativo alla situazione di crisi del soggetto, prevedendo che il giudice possa valutarla solo nelle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di IVA di cui agli articoli 10-*bis* e 10-*ter*;

d) chiarire, con riguardo al giudizio di Cassazione, i termini processuali relativi agli adempimenti connessi al deposito della sentenza penale di cui al comma 2 del nuovo articolo 21-*bis*, anche alla luce della procedura ordinaria e ai termini propri del giudizio innanzi alla Corte di cassazione;

e) con riferimento all'articolo 2, lettera a), che apporta modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997 in materia di disciplina del trattamento sanzionatorio applicabile alle violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, prevedere la possibilità di parametrare la sanzione, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, prevista dal comma 1 – il riferimento all'ammontare delle imposte dovute restando immutato – del centoventi per cento all'ammontare delle sole imposte dovute che non siano state versate entro i novanta giorni dal termine entro cui la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata, al fine di rendere maggiormente conforme il principio di proporzionalità nei riguardi del contribuente, nel caso in cui abbia provveduto a versare regolarmente in tutto o in parte le imposte dovute;

f) con riferimento all'articolo 2, lettera c) – che apporta all'articolo 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997, recante violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi, alcune

modifiche in materia di importi di sanzioni amministrative, stabilendo al numero 4) che la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150, prevista per il caso di dichiarazione infedele, è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000 – rimodulare la disposizione in oggetto, al fine di chiarire che la riduzione della sanzione ivi prevista è applicabile anche nel caso in cui sia il contribuente a ravvedersi mediante le disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;

g) modificare, all'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 6, il rinvio contenuto al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997, sostituendo le parole: « primo periodo » con le seguenti: « secondo periodo »;

h) prevedere, con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 7, un termine più ampio, in ogni caso non superiore a novanta giorni, entro cui il cessionario/committente, per non incorrere nella sanzione, deve comunicare all'Agenzia delle entrate di non aver ricevuto la fattura oppure di aver ricevuto una fattura irregolare; conseguentemente, modificare anche il termine previsto all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 9.4;

i) con riferimento all'articolo 2, che apporta modifiche al decreto legislativo n. 471 del 1997, rivedere le disposizioni previste alla lettera i), che modifica l'articolo 12 (Sanzioni in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto), concernenti l'applicazione delle sanzioni accessorie, che appaiono penalizzanti nei confronti dei contribuenti:

1) che non accettano la proposta di concordato preventivo biennale o che decadono da detto istituto o dal regime dell'adempimento collaborativo;

2) considerato che la previsione della sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o d'impresa, in particolare nel caso di non accettazione della proposta, rischia di tramutarsi in una indebita pressione all'accettazione della proposta medesima, in un contesto in cui, tenuto conto della volontarietà dell'adesione, il contribuente dovrebbe essere invece lasciato libero nella sua decisione;

j) con riferimento all'articolo 2 lettera l), in riferimento alle sanzioni per i ritardati od omessi versamenti diretti e le altre violazioni in materia di compensazione in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto, integrare la disciplina con le sanzioni a carico dei cessionari o committenti in relazione alla scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, al fine di allinearla con quella contenuta all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

k) integrare l'articolo 3, comma 1, che apporta modifiche al decreto legislativo n. 472 del 1997 in materia di sanzioni amministrative per

le violazioni di norme tributarie, al fine di prevedere la definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale e, sempreché l'atto non risulti definitivo, introducendo un nuovo articolo 17-*bis* nel predetto decreto legislativo;

l) modificare, relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera c), che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997, il numero 2, al fine di integrare il comma 5-*ter* del predetto articolo 6, nel senso di prevedere la non punibilità dell'impresa che, nell'ambito di appalti pubblici, abbia erroneamente applicato aliquote ridotte dell'IVA per effetto di una specifica indicazione dell'ente pubblico committente, contenuta nel bando di gara, nel contratto d'appalto o in altri documenti riconducibili all'ente pubblico medesimo;

m) precisare, relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera f), numeri 1 e 2, che il cumulo giuridico è escluso, oltre che nelle ipotesi di violazioni concernenti gli obblighi di pagamento, anche nelle ipotesi di violazioni per indebite compensazioni;

n) precisare, relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera f), numero 7 – che apporta modifiche in materia di concorso di violazioni e continuazione nel novellato articolo 12, comma 8 del decreto legislativo n. 472 del 1997 – che il cumulo giuridico, con le modalità ivi indicate, si rende applicabile in sede di ravvedimento operoso anche ai casi di concorso di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo 12, al fine di evitare dubbi interpretativi in relazione al diverso trattamento delle due fattispecie;

o) prevedere, all'articolo 3, comma 1, lettera g), che apporta alcune modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, che la sanzione per la dichiarazione ultra tardiva, vale a dire presentata oltre 90 giorni dopo il termine previsto dalla legge, non è in nessun caso ravvedibile;

p) modificare, altresì, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera g), numero 6, capoverso comma 2-*bis*, nei seguenti termini: « 2-*bis*. Se la sanzione è calcolata applicando la disciplina di cui all'articolo 12, ai fini dell'individuazione della percentuale di riduzione, occorre fare riferimento al momento di commissione della prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati alle lettere b-*ter*), b-*quater*) e b-*quinqies*) del comma 1, si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate. »;

q) con riferimento all'articolo 3 – che apporta modifiche al decreto legislativo n. 472 del 1997 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, in particolare al comma 1, rispettivamente alla lettera l), numero 2), e alla lettera n) – prevedere la possibilità che la definizione agevolata possa avvenire con modalità di paga-

mento in forma rateale, analogamente a quanto previsto per tutti gli altri istituti deflativi del contenzioso, quali, ad esempio, l'accertamento con adesione ovvero l'acquiescenza all'atto impositivo;

r) all'articolo 3, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997, specificare in modo più puntuale la portata del principio di proporzionalità, al fine di tenere conto anche dei mutamenti degli elementi normativi della fattispecie;

s) modificare, all'articolo 5, la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, attualmente prevista per le violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024 anche in considerazione della proroga per l'espressione del presente parere, ottenuta al fine di un esame più puntuale delle osservazioni formulate dalla Camera dei deputati, nonché delle memorie dei soggetti auditi;

t) prevedere, all'articolo 5, anche solo limitatamente a specifiche violazioni, l'estensione del principio del *favor rei* anche alle sanzioni amministrative tributarie.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
Cristina TAJANI, BAZOLI, BOCCIA, LOSACCO, MI-  
RABELLI, Anna ROSSOMANDO, VERINI E MISIANI  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 144**

Le Commissioni riunite 2<sup>a</sup> (Giustizia), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Revisione del sistema sanzionatorio tributario » (A.G. 144);

premessi che:

nelle intenzioni del Governo, la delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, ha l'obiettivo di riscrivere l'intero sistema tributario italiano. Allo stato attuale, tale obiettivo appare lontano dal raggiungimento e sono molteplici i temi che dovranno essere affrontati per la completa attuazione della revisione e razionalizzazione del nostro sistema fiscale. In particolare, si registra una significativa mancanza di coerenza dei provvedimenti adottati dal Governo, sia rispetto al sistema fiscale complessivo sul quale intendono incidere, sia addirittura all'interno dello stesso complesso di disposizioni adottate in attuazione della legge delega n. 111 del 2023. Si rileva inoltre un ritardo evidente rispetto agli annunci del Governo per quanto riguarda uno degli aspetti centrali della Riforma, ossia la disciplina dei singoli tributi – tra cui la struttura dell'IRPEF finora affrontata con un intervento a carattere temporaneo – la tassazione d'impresa e l'IVA, il superamento dell'IRAP e la razionalizzazione dei tributi indiretti;

nei provvedimenti finora adottati emergono poi alcune gravi criticità, tra cui quelle più significative riguardano: *a)* l'adozione, in taluni rilevanti casi, di interventi di carattere non strutturale o che non rispondono agli annunciati obiettivi della Riforma e che talvolta addirittura sono contraddittori rispetto agli obiettivi dichiarati o ad altre misure contestualmente adottate; *b)* la carenza di risorse messe a disposizione dal Governo per l'attuazione della riforma che sconta dopo alcuni mesi la mancata previsione di adeguate coperture finanziarie nella legge delega. Tale situazione, obbliga il Governo ad emanare importanti disposizioni con efficacia temporanea come nel caso eclatante della rimodulazione delle aliquote Irpef e degli scaglioni di reddito e della revisione di una serie di detrazioni per liberalità, valide per il solo anno 2024, per di più ricorrendo alla sottrazione di risorse a misure di agevolazione esistenti ed efficaci per i soggetti beneficiari come nel caso dell'ACE; *c)* la carenza di interventi efficaci sul fronte della lotta all'evasione e all'elusione fi-

scale. La recente approvazione, ad esempio, del concordato preventivo biennale, oltre ad amplificare le disparità di trattamento tra contribuenti, premia i soggetti con bassi indici di fedeltà fiscale;

in altri casi, importanti provvedimenti annunciati da diversi mesi scontano inattesi ritardi. Nel mese di settembre 2023 è stato annunciato uno schema di decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali, di cui si è persa traccia a seguito della mancata trasmissione dello stesso alla Conferenza unificata, con ciò evidenziando le difficoltà del governo nel raggiungimento dell'intesa da assumere in tale sede ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

considerato che:

la delega fiscale in materia di riforma del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti locali, ha delineato una serie di principi e criteri direttivi asseritamente orientati ad introdurre una disciplina sanzionatoria uniforme a tutte le tipologie di imposte e tasse;

gli obiettivi prefissati dalla delega con riferimento agli aspetti comuni tra le sanzioni amministrative e penali riguardano i seguenti ambiti: *a)* pervenire ad una maggiore integrazione tra le sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di *bis in idem*; *b)* valutare la possibilità, fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati nei riguardi dei soggetti i quali hanno crediti nei confronti delle amministrazioni statali per importi pari e sino a concorrenza del debito di imposta; *c)* revisionare i rapporti tra processo tributario e penale, mediante l'adeguamento dei profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti; *d)* previsione che le sanzioni siano ridotte di entità o del tutto escluse, nel quadro di un regime di adempimento collaborativo, nel caso di volontaria adozione da parte del contribuente di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale; *e)* introduzione di una distinzione più rigorosa, di natura anche sanzionatoria, tra le compensazioni indebite di crediti di imposta non spettanti e le compensazioni indebite di crediti di imposta inesistenti;

per quanto riguarda le sanzioni penali, i principi cardine sono quelli di dare specifico rilievo alla sopravvenuta impossibilità per il contribuente di far fronte al pagamento del tributo per motivi a lui non imputabile e di dare specifico rilievo in sede penale alle definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale senza citare quali atti rilevanti le sentenze. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative il principio cardine è quello di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie per adeguarle agli *standard* europei;

lo schema di decreto legislativo in esame, recante « Revisione del sistema sanzionatorio tributario », composto da 7 articoli contraddice i principi e i criteri della delega, nonché gli obiettivi da questa prefissati. Il provvedimento, peraltro, dà attuazione soltanto all'articolo 20, comma 1 della legge delega n. 111 del 2023, rinviando l'attuazione dei restanti principi contenuti in tale articolo a successivi provvedimenti riguardanti il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sui consumi e sulla produzione, l'introduzione di un nuovo illecito denominato sottrazione nell'ambito dell'accisa sui tabacchi lavorati e la revisione della disciplina sanzionatoria da applicare alle violazioni delle normative doganale;

tale scelta, oltre a contraddire l'ambizioso approccio della riforma, conferma la frammentarietà delle misure proposte e fa venire meno ogni ipotesi di unitarietà dell'intervento riformatore in materia di sistema sanzionatorio e penale in materia fiscale, peggiorando la situazione vigente;

rilevato che:

l'articolo 1 introduce una serie rilevante di modifiche in materia di sanzioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché in materia di disposizioni che modificano la disciplina dei reati, l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi e con riferimento ai rapporti tra procedimento penale e processo tributario;

in merito a tale articolo, emergono talune criticità che giustificano un giudizio fortemente negativo e la richiesta di adeguate modifiche al testo. In particolare:

lo schema del decreto introduce una nuova distinzione tra credito inesistente e credito non spettante in senso non favorevole per il contribuente. La nuova definizione aumenta le probabilità di contenzioso, in quanto si prevede che l'inesistenza del credito riguarda le ipotesi in cui manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo. In questa nuova definizione è suscettibile di confluire la gran parte dei rilievi degli uffici fiscali e la linea di demarcazione tra crediti non spettanti e crediti inesistenti diviene molto sfumata ed incerta. Il tutto a discapito dei profili di tutela del contribuente che è destinatario di un trattamento peggiorativo rispetto all'approdo della Cassazione sul punto raggiunto con le sentenze 34419 e 34452 del 2023 e incongruo rispetto al criterio direttivo della legge delega, improntato a una rigorosa distinzione fra crediti spettanti e inesistenti dichiaratamente ispirata ai criteri giurisprudenziali che invece vengono palesemente traditi;

con riferimento ai rapporti tra procedimento penale e processo tributario l'articolo 1, comma 1, lettere *i*) ed *m*), introduce misure al fine di superare il sistema del cosiddetto « doppio binario » tra i due giudizi, senza proporre tuttavia un modello alternativo, con il risultato che si determinano ulteriori incoerenze sistematiche ed effetti imprevedibili pro-

prio rispetto agli stessi obiettivi dichiarati dalla legge delega. A legislazione vigente, secondo la giurisprudenza di legittimità le presunzioni tributarie non hanno efficacia probatoria, costituendo solo elementi utili per il libero convincimento del giudice penale. Con la modifiche apportate dal decreto delegato si attribuisce specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della rilevanza penale del fatto, il che consente l'acquisizione nel processo penale ai fini della prova dei fatti delle sentenze definitive rese nel giudizio tributario e degli atti di definitivo accertamento in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi ad oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui stata esercitata l'azione penale. Specularmente, viene espressamente riconosciuto che l'assoluzione in sede penale, che sia stata pronunciata con le due formule terminative più ampie, ossia la formula « il fatto non sussiste » e « l'imputato non lo ha commesso », fa stato nel processo tributario quanto ai fatti oggetto di valutazione, e ciò anche con riferimento alla fase di legittimità. Sul punto non può non rilevarsi un evidente eccesso di delega in quanto la legge delega prevedeva, all'articolo 20, comma 1, lettera b), n. 1) l'attribuzione di una rilevanza solo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziaria ai fini probatori in sede penale mentre nulla si dice con riferimento alle sentenze tributarie. Inoltre, notevoli criticità emergono dall'abbandono del sistema del « doppio binario » in quanto si disincentiva il contribuente dal ricorso a quegli strumenti di definizione in sede amministrativa che hanno avuto notevole successo in termini di deflazione del contenzioso ed efficientamento della giustizia tributaria, e che in ultima analisi potrebbero avere eventuali riflessi negativi anche nel processo penale, con effetti contraddittori rispetto al disegno generale della delega e dello schema di decreto delegato, che invece si propongono di promuovere gli strumenti deflattivi del processo tributario; si aggiunga altresì che il disincentivo degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario rischia di incidere in senso peggiorativo anche sui tempi della giustizia tributaria e dello smaltimento delle liti fiscali, che oggi sono già messi in crisi in ragione del difetto di coordinamento tra i tempi di assunzione dei nuovi magistrati tributari di ruolo, assunti per concorso e le cessazioni di servizio degli attuali giudici non professionali;

l'articolo 2, apporta numerose modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 di riforma del sistema delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. Alcune di queste vengono ridotte, altre annullate o aumentate;

la suddetta riformulazione delle sanzioni e il passaggio alla misura edittale unica fa sì che nel nuovo sistema le sanzioni irrogabili siano comunque inferiori alla odierna misura massima proporzionale, anche nel caso in cui sia applicato l'aumento;

in tale contesto, forti perplessità si esprimono in relazione all'intervento del legislatore delegato sulla riforma del sistema delle sanzioni



tributarie non penali. Il passaggio da un sistema di sanzioni variabili da un minimo ad un massimo ad uno basato sulla misura edittale unica della sanzione va in direzione opposta al « principio di proporzionalità » che rappresenta uno degli obiettivi dichiarati dalla legge delega e nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo in esame. L'attuazione di tale principio infatti non può ridursi alla mera attuazione di un taglio alla « variabilità e modulabilità » delle attuali sanzioni ma impone che la risposta sanzionatoria possa essere calibrata alla offensività della condotta. Le ragioni che giustificano nel sistema vigente la previsione di un minimo e un massimo nella misura della sanzione applicabile è finalizzata a tenere in considerazione aspetti fondamentali quali la gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, la reiterazione delle violazioni, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, la sua personalità e le sue condizioni economiche e sociali, i precedenti fiscali e così via. Togliere questa possibilità e prevedere una sanzione in misura fissa, in luogo dell'attuale « forchetta edittale » da parametrare concretamente di volta in volta, limita la necessaria commisurazione della sanzione alle specifiche circostanze che si verificano e, in ultima analisi, comprime anche in modo del tutto inopportuno e inaccettabile il sindacato giurisdizionale sulla congruità della sanzione irrogata;

forti elementi di perplessità emergono in particolare dalle disposizioni previste nel comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo in esame, relativamente alla riduzione delle sanzioni per omessa dichiarazione ed infedele dichiarazione e riduzione in ipotesi di presentazione della dichiarazione omessa o integrativa prima della decadenza o della verifica. Nei predetti casi, la riduzione delle sanzioni appare eccessiva e traspare l'intento che caratterizza l'impianto del provvedimento in esame, il quale, più che essere relativo alla dichiarata mitigazione delle sanzioni in virtù del principio di proporzionalità, sembra essere orientato ad incentivare ulteriormente la compliance e la regolarizzazione spontanea mediante automatismi che rischiano di tradursi in ulteriori disparità di trattamento tra contribuenti che si trovano nelle medesime condizioni, e con modalità che vanno a discapito della complessiva deterrenza dello strumento sanzionatorio;

l'articolo 3, modifica numerose disposizioni contenute nel D.lgs. n. 472 del 1997, che contiene le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. In particolare, gravi elementi di criticità emergono dalle disposizioni previste nel comma 1, lettera *c)*, dell'articolo in esame che introducono un'ulteriore causa di non punibilità in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa da parte del contribuente che intenda adeguarsi alle indicazioni rese dall'amministrazione finanziaria nelle proprie Circolari interpretative e nell'attività di consulenza giuridica, provvedendo entro sessanta giorni alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento di quanto dovuto, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incer-

tezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. La norma si configura come un condono di fatto concesso per via amministrativa e andrebbe espunta dal testo in ragione del fatto che le cause di non punibilità devono essere puntualmente previste dalla legge nei loro presupposti applicativi e, di volta in volta, sottoposte al vaglio del giudice al quale deve poi essere rimessa la valutazione della sussistenza delle condizioni della disapplicazione delle sanzioni. Nel caso di specie, invece, oltre ad attribuire una forza interpretativa *extra ordinem* ai chiarimenti di prassi da parte dell'amministrazione finanziaria, si introduce una causa di non punibilità, in parte automatica e in parte rimessa all'eventuale sussistenza dell'obiettiva incertezza normativa, con una concorrenza di tali requisiti i cui effetti che risultano difficilmente ponderabili *ex ante*;

l'articolo 5 dispone che il termine di applicazione di alcune disposizioni previste dal decreto attuativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024, disattivando di fatto il principio del *favor rei*. Nello specifico si tratta delle disposizioni di cui: *a*) all'articolo 2 che reca modifiche al D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni tributarie non penali per quanto riguarda le imposte dirette, l'imposta valore aggiunto e di riscossione dei tributi; *b*) all'articolo 3 che reca modifiche al D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie; *c*) all'articolo 4 che prevede la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti;

le suddette disposizioni dei predetti articoli, con la sola esclusione delle lett. *f*) e *g*) dell'art. 3, che modificano la disciplina del concorso di violazioni, si applicano soltanto « alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto », implicitamente derogando il principio di retroattività della sanzione più favorevole sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Con la conseguenza che la loro applicabilità sarebbe preclusa per le violazioni precedentemente commesse prima della predetta data, il che espone tutto l'impianto del decreto legislativo a rischi di incostituzionalità e dunque ad una incertezza normativa che in materia sanzionatoria appare essere molto insidiosa per gli equilibri generali del sistema;

ritenuto che:

il provvedimento in esame, che avrebbe dovuto avere un ruolo centrale nel complesso di misure in corso di adozione in attuazione della legge delega, prefigura una risposta sanzionatoria alle condotte di sottrazione al prelievo del tutto insufficiente e non significativa di una politica di contrasto all'evasione inadeguata, determinando effetti distorsivi alla percezione del disvalore del fenomeno evasivo che si intende trasmettere;

la politica sanzionatoria può, per via mediata, avere una ricaduta sul tasso di adempimento spontaneo, ma non si può pensare che la ridu-

zione delle sanzioni determini, in quanto tale, un miglioramento di quest'ultimo per effetto automatico perché la funzione di deterrente dell'impianto sanzionatorio deve comunque essere salvaguardata e la riduzione delle sanzioni amministrative, oltre un certo limite, rischia di rivelarsi controproducente;

uno degli obiettivi dichiarati dalla legge delega, e ribadito nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo, volto ad adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo tributario al principio di proporzionalità è stato sostanzialmente disatteso;

non appare opportuno dare attuazione alla legge delega nella parte in cui prevede la possibile rilevanza in sede penale degli atti di definizione tributaria, eliminando l'art. 1, comma 1, lett. i) dello schema, per non determinare disincentivi alle definizioni consensuali, così come anche alle sentenze tributarie, poiché quest'ultimo esporrebbe il decreto legislativo ad un vizio di eccesso di delega;

altresì sono da respingere le misure che disattivano il principio del *favor rei* con conseguenza che, a parità di offensività della condotta, vengono sottoposte a trattamenti sanzionatori differenziati violazioni identiche soltanto in base al fattore tempo, ponendosi dunque un tema di disparità di trattamento tra contribuenti.

Tutto ciò premesso,  
esprimono parere contrario.

**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 24 aprile 2024

**Plenaria**

**212<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BALBONI

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 935 e 830.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

**(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *RENZI e altri.* – *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Riprendono le dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice MAIORINO (M5S) sottolinea che il testo presentato dal Governo presentava fin dall'inizio criticità così gravi da non essere superate neanche dopo l'approvazione dei quattro emendamenti d'iniziativa governativa, che hanno introdotto modifiche significative, senza però cambiare nella sostanza il nuovo impianto costituzionale prefigurato, che è un ibrido e rappresenta un *unicum* nel panorama dei Paesi democratici. Infatti, non solo si prevede il voto contestuale dell'organo monocratico del Presidente del Consiglio e delle due Camere, ma non si introduce uno strumento di « *recall* » per la revoca dell'incarico al Capo del Governo o quanto meno forme di contrappeso o elezioni di medio termine.

Pur dando atto al Presidente di aver consentito un ampio numero di audizioni, rileva che non sono stati accolti i rilievi formulati soprattutto in merito a possibili profili di incostituzionalità, dato che si svilisce il ruolo del Parlamento a cui surrettiziamente si sovrappone l'Esecutivo nell'esercizio del potere legislativo. Inoltre, desta particolare preoccupazione tra i costituzionalisti anche la dipendenza del Parlamento dal Presidente del Consiglio per la permanenza in carica, rimessa alla discrezionalità del Capo del Governo, senza considerare l'elezione per « trascinamento » rispetto a quella del *Premier*.

Respinge la tesi per cui l'elezione diretta contrasterebbe il fenomeno del crescente astensionismo. Critica altresì la mancanza, almeno iniziale, di un tetto al numero dei mandati del Presidente del Consiglio – successivamente corretto, ma respingendo la proposta del Movimento 5 Stelle di prevedere due mandati senza eccezioni – nonché la previsione in Costituzione di un sistema di impianto maggioritario. Ritiene intollerabile, infatti, che, pur avendo soppresso l'indicazione della percentuale del 55 per cento per il premio di maggioranza, si intenda imporre anche per il futuro tale distorsione della rappresentanza, a prescindere dalla situazione sociale, economica e politica del Paese.

Ritiene poi infondate le affermazioni della maggioranza per cui non sarebbero intaccate le prerogative del Presidente della Repubblica, in quanto, con il venir meno del potere di nominare il Presidente del Consiglio e di sciogliere le Camere, si priva la più alta carica istituzionale italiana delle funzioni che ne giustificano il ruolo di Capo dello Stato. Con la riforma, sarà infatti il Presidente del Consiglio a decidere in merito allo scioglimento delle Camere, potendo così esercitare nei confronti della propria maggioranza una sorta di « ricatto istituzionale ». Pur convenendo sulla opportunità di impedire pratiche trasformistiche, considera inaccettabile l'introduzione di un simile meccanismo, che finisce per irrigidire il sistema.

Conclude, ricordando che, con l'accentramento in una sola figura di tutti i poteri, si registra un netto regresso rispetto alla Repubblica parlamentare e plurale voluta con lungimiranza dai Costituenti nel 1948 proprio per ragioni storiche, dopo l'esperienza del fascismo e della guerra.

Nel ritenere che il progetto di riforma costituzionale in esame sia pericoloso, annuncia che il Movimento 5 Stelle si impegnerà per sostenere le ragioni del no al *referendum*, alla conclusione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge costituzionale, al fine di impedirne l'approvazione.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*), dopo aver ringraziato il Presidente e il Ministro per il lavoro svolto e il garbo istituzionale dimostrato nei confronti delle opposizioni, nonostante l'evidente ostruzionismo, esprime soddisfazione per la conclusione in sede referente dell'*iter* del progetto di riforma costituzionale destinato a conferire ai cittadini il potere di eleggere direttamente il *Premier*, ponendo così fine ai cosiddetti « intrighi di palazzo », ai ribaltoni e alle pratiche trasformistiche.

A nome di Forza Italia, dichiara il proprio voto favorevole, nella convinzione che in questo modo si rafforzi la democrazia.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) constata che, nonostante il dibattito si sia protratto per più di quattro mesi, durante i quali si è esaminata quasi esclusivamente la riforma costituzionale sul premierato, non vi è mai stato un confronto politico di merito a causa dell'indisponibilità della maggioranza.

Si sarebbe dovuti partire da un'analisi dei principali problemi della democrazia italiana, dall'astensionismo e dalla crescente sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni politiche allo spostamento della funzione legislativa dal Parlamento al Governo, dalla pessima qualità della produzione normativa alla riduzione dei luoghi della partecipazione critica e riflessiva, con contestuale diffusione di movimenti e pratiche populiste. Si sarebbe poi dovuto provare a discutere delle soluzioni che appaiono più ragionevoli ed efficaci, anche alla luce dell'esperienza di altri Paesi, per dare piena attuazione al modello di democrazia emancipante prescritto dalla Costituzione.

A questa richiesta di confronto, tuttavia, la maggioranza non ha inteso rispondere e ha invece accelerato i lavori, rifiutandosi di correggere in modo significativo un testo contraddittorio e incompatibile con i fondamentali principi della democrazia pluralista e della separazione e della limitazione dei poteri, sanciti in tutte le Costituzioni europee approvate all'indomani della tragica esperienza delle due guerre e delle diverse dittature nazionali.

Sottolinea che, con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e contestualmente di una maggioranza parlamentare per « trascinamento », si passerà dalla primazia del Parlamento e del pluralismo, che in esso trova rappresentanza e composizione, a quella del Governo e in particolare di un solo *leader*. Si stravolgono così la natura e la funzione del Parlamento, la cui composizione e addirittura durata in carica dipenderanno dalla volontà del Presidente del Consiglio eletto. In tal modo, si certifica, insieme alla fine della centralità del Parlamento e al superamento della forma di governo parlamentare, la definitiva rinuncia alla co-

struzione dell'unità dal basso, attraverso il protagonismo organizzato dei cittadini e un processo di continue mediazioni e sintesi. Pertanto, al contrario di quanto affermato dalla maggioranza, il potere politico dei cittadini e la possibilità di partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico risultano diminuiti.

Inoltre, l'elezione diretta del Capo del Governo rischia di incentivare pratiche populiste e demagogiche che, nell'immediato, sembreranno superare alle difficoltà della partecipazione organizzata e alla frammentazione politica, ma in realtà risulteranno incapaci di conferire alle Istituzioni la forza e la legittimazione necessarie per governare e orientare le dinamiche economiche e sociali all'interesse generale.

Nonostante l'indisponibilità al confronto, il Partito democratico, con il contributo delle osservazioni degli auditi, ha tentato di approfondire e far emergere le contraddizioni, nonché gli effetti negativi della proposta di riforma, attraverso l'illustrazione degli emendamenti. Anche in questo caso, non vi è stata alcuna risposta da parte della maggioranza, perché evidentemente il testo non può essere modificato, essendo parte dello scambio tra autonomia differenziata e premierato concluso tra due delle forze politiche che sostengono il Governo, nonostante gli errori e le contraddizioni interne al disegno di legge. Basti pensare alla distinzione degli effetti della rottura del rapporto di fiducia, a seconda che ciò avvenga a seguito di una mozione di sfiducia oppure della bocciatura di una proposta su cui il Governo abbia posto la questione di fiducia, come si evince dall'articolo 4, oppure alla possibilità che nasca un Governo sostenuto da una maggioranza diversa oppure presieduto da un Presidente del Consiglio non eletto.

Restano inevase, inoltre, alcune questioni relative alla legge elettorale: per esempio, le modalità attraverso le quali garantire in entrambe le Camere la maggioranza assoluta dei seggi alle liste collegate al Presidente del Consiglio eletto e, al tempo stesso, le modalità in base alle quali evitare che tali liste ottengano un numero di seggi sproporzionato, e dunque incostituzionale, rispetto ai voti ottenuti; infine, le soluzioni per risolvere il problema dell'incidenza del voto dei cittadini italiani che vivono all'estero.

Rivolge pertanto un appello al Governo e alla maggioranza, affinché si preveda una pausa di riflessione, per approfondire le critiche sollevate dagli auditi e dalla comunità scientifica. Alla vigilia della festa della Liberazione, è opportuno riaffermare la convinta adesione alla Costituzione e ai fondamentali principi che in essa sono sanciti, a tutela del pluralismo e della limitazione dei poteri, senza i quali non è possibile garantire libertà e diritti.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) ricorda che, originariamente, anche Italia Viva aveva presentato un disegno di legge costituzionale per l'elezione diretta del *Premier* (A.S.830), che tuttavia per il resto si discostava da quello d'iniziativa governativa, prevedendo anche il potere del Presidente del Consiglio di nominare e revocare i Ministri. Dalle au-

dizioni successivamente svolte, erano emerse criticità, per esempio riguardo alla previsione della possibilità di subentro di un secondo *Premier* a quello eletto, all'attribuzione di un premio di maggioranza del 55 per cento e alla mancanza di un limite al numero dei mandati del Capo del Governo.

Ritiene incomprensibile la figura del *Premier* che subentra a quello eletto, in contraddizione con le dichiarazioni per cui la riforma consentirebbe agli elettori di votare direttamente il Presidente del Consiglio, come anche la distinzione tra la rottura del rapporto di fiducia a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia oppure a seguito della bocciatura di una proposta su cui il Governo abbia posto la questione di fiducia. Sarebbe stato più coerente, allora, prevedere lo scioglimento delle Camere insieme alla caduta del Governo, come peraltro previsto dall'Atto Senato n. 830.

Alcuni correttivi sono stati apportati attraverso emendamenti dello stesso Governo, mentre la maggioranza non ne ha presentati, a parte tre proposti dal senatore Pera. Sono poi state tutte respinte le proposte di modifica di Italia Viva, tra cui, in particolare, gli emendamenti 01.1, per il superamento del bicameralismo perfetto, e 1.0.8, volto a limitare il ricorso alla decretazione d'urgenza, per esempio con i provvedimenti governativi a data certa. Tali modifiche sarebbero indispensabili per rafforzare la stabilità e l'efficacia del Governo e, contrariamente a quanto sostenuto dal relatore per motivare il parere contrario, sarebbe stato opportuno affrontarle proprio in questa sede, anziché cercare di forzare la struttura del sistema politico-elettorale introducendo il bipartitismo attraverso un mero atto di indirizzo.

Critica quindi la decisione di esaminare la modifica della legge elettorale solo dopo la prima deliberazione di Camera e Senato sul medesimo testo del disegno di legge costituzionale, perché restano ancora troppe incognite: non è infatti sufficiente eliminare l'indicazione del premio del 55 per cento, se non si precisano altresì le modalità per conseguirlo, se cioè si debba raggiungere una soglia o sia previsto il ballottaggio. Resta poi da risolvere la questione del voto degli Italiani all'estero.

Sarebbe stato quindi preferibile prevedere tempi più distesi per il dibattito, proprio per risolvere le tante criticità del testo, evitando accelerazioni idonee soltanto a consentirne l'approvazione al Senato prima delle elezioni europee, trattandosi di un elemento destabilizzante per l'elettorato.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto di astensione.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che, nel corso del lungo e approfondito esame del disegno di legge costituzionale, la Lega ha tentato di offrire il proprio apporto per migliorare il testo, che potrà essere ulteriormente affinato in sede di Assemblea e poi alla Camera dei deputati, soprattutto per gli aspetti più tecnici.



Ritiene particolarmente significativa la coincidenza della conclusione dell'esame in Commissione con la vigilia del 25 aprile, che personalmente si accinge a celebrare anche in quanto sindaco di un piccolo comune. Sottolinea che, al di là delle differenti opinioni, sicuramente ogni parlamentare ha a cuore l'interesse del popolo italiano e quindi desidera risolvere le criticità emerse nel corso del dibattito, avvertendo la responsabilità di modificare la Costituzione approvata dopo le atrocità della guerra, atrocità di cui è stata testimone la senatrice a vita Liliana Segre, che è sopravvissuta alla tragedia dei campi di concentramento e ha portato avanti un'opera di testimonianza basata sui valori rappresentati dalla sua esperienza personale.

Dichiara pertanto il voto favorevole del Gruppo su un progetto di riforma che punta a restituire dignità al ruolo dei parlamentari e della politica.

Essendosi concluse le dichiarazioni di voto, il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, presenta la proposta di coordinamento formale Coord. 1 (pubblicata in allegato).

Posto ai voti, l'emendamento Coord. 1 è approvato.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo dell'Atto Senato 935, come modificato nel corso dell'esame, con conseguente proposta di assorbimento del disegno di legge costituzionale n. 830 e con l'autorizzazione ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 935****COORD. 1**

## IL RELATORE

*Al fine di rettificare, sotto il profilo formale, alcune disposizioni, apportare al testo dell'A.S. 935, come risultante dagli emendamenti approvati, le seguenti modificazioni.*

*All'articolo 2-bis:*

*- al comma 1, capoverso, le parole: « i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « i messaggi alle Camere e il rinvio delle leggi »;*

*- è inserita la seguente rubrica: « Modifica all'articolo 89 della Costituzione ».*

*All'articolo 5, comma 2, le parole: « , successiva alla » sono sostituite dalle seguenti: « successivi alla ».*

*Al titolo, le parole: « agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « alla parte seconda della Costituzione ».*

---

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Mercoledì 24 aprile 2024

**Plenaria**

**157<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**ZANETTIN**

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale (COM(2024) 14 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 marzo.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in esame, la quale, come già evidenziato in precedenza, reca modifiche alla direttiva 2009/38/CE, concernente l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei (CAE) nelle imprese con più di 1.000 dipendenti che operano in almeno due Paesi dell'Unione. I CAE sono gli organi di informazione e consultazione dei lavoratori nelle questioni transnazionali dell'azienda.

Il coinvolgimento dei lavoratori nelle aziende è ritenuto importante, in un contesto di mutamenti nel mondo del lavoro, poiché può contribuire alla capacità di previsione e di gestione dei cambiamenti, alla riduzione della perdita di posti di lavoro, al mantenimento dell'occupabilità e all'attenuazione delle ripercussioni sui sistemi di previdenza sociale e dei relativi costi di adeguamento.

La valutazione della direttiva vigente, effettuata nel 2018, ha confermato la bontà dell'impianto normativo generale, ma ha anche individuato diverse criticità da affrontare e risolvere. In particolare: il basso tasso di

istituzione di nuovi CAE, l'inefficacia della consultazione dei CAE in alcuni casi, gli ostacoli all'accesso dei CAE alla giustizia, la mancanza di mezzi di ricorso efficaci e di sanzioni effettive e dissuasive in alcuni Stati membri.

La proposta in esame mira, pertanto, a far fronte alle citate carenze, senza pregiudicare le norme e le prassi nazionali relative al coinvolgimento dei lavoratori a livello nazionale.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui la si ritiene conforme all'interesse nazionale, poiché le modifiche apportate e attuate in tutta l'Unione europea (UE) potrebbero rendere più efficace la normativa come strumento utile anche a valutare e scongiurare le delocalizzazioni di impianti produttivi in altri Paesi. In generale, l'aumento dell'efficacia e della qualità del dialogo sociale transnazionale nelle imprese di dimensioni comunitarie potrebbe consentire a queste ultime di prendere decisioni strategiche più consapevoli e rafforzare la fiducia reciproca tra la direzione e la forza lavoro.

Il principio di sussidiarietà, secondo il Governo, è rispettato, data la natura transfrontaliera delle imprese e dei gruppi di imprese, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e il carattere transnazionale delle questioni oggetto delle prescrizioni in materia di informazione e consultazione transnazionale.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, secondo il Governo, in quanto la proposta stabilisce e modifica prescrizioni minime, consentendo agli Stati membri di mantenere o introdurre misure ulteriori, finalizzate ai medesimi obiettivi.

Tuttavia, secondo il Governo, gli effetti concreti derivanti dalla normativa sono ancora incerti e, in mancanza di prove solide, non possono essere stimati in maniera attendibile, data l'interazione tra il coinvolgimento dei lavoratori a livello nazionale e transnazionale e la natura non vincolante dei pareri dei CAE. Il Governo rileva inoltre che il sistema di relazioni industriali vigente a livello nazionale appare già normativamente strutturato e consolidato e che nell'ambito di tale sistema i CAE costituirebbero solo un'ulteriore struttura di consultazione e informazione, la quale andrebbe ad affiancarsi a quelle già esistenti.

Inoltre, il Governo ritiene che le disposizioni contenute nella proposta di direttiva, proprio in virtù delle finalità stesse del progetto complessivo, potrebbero risultare in qualche modo suscettibili di determinare nuovi oneri a carico delle imprese. Il rafforzamento delle procedure di informazione e consultazione potrebbe avere come conseguenza un aggravio (sia in termini di tempo, che in termini di costo) nella gestione dell'impresa, rischiando di rendere tali imprese europee meno concorrenziali rispetto alle altre.

Al riguardo, la Commissione europea, confrontando i costi quantificabili con il fatturato delle imprese interessate, ritiene che la proposta comporti costi economici trascurabili e di conseguenza non individua alcuna ripercussione sulla competitività delle imprese.

Come per altri Stati membri, anche l'Italia ha posto una riserva sulla proposta, in funzione delle eventuali modifiche che potranno essere valutate nell'ambito del negoziato. Tuttavia, con l'approssimarsi della scadenza della IX legislatura del Parlamento europeo e del mandato dell'attuale Commissione, il procedimento di adozione della proposta potrebbe non giungere a conclusione. In ogni caso, il Ministero del lavoro ritiene comunque opportuno uno specifico approfondimento, nel merito della proposta, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Come già accennato, le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2, allegato ai Trattati sono scadute lo scorso 16 aprile. La proposta è oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, di cui solo la Camera dei deputati della Repubblica ceca ha ritenuto di sollevare, nell'ambito del dialogo politico, alcune riflessioni.

In particolare, la Camera dei deputati ceca ritiene che le modifiche alla definizione di « questioni transnazionali » introdurrebbero maggiore incertezza su ciò che può essere considerato una questione transnazionale. Ritiene inoltre necessario chiarire le disposizioni sull'obbligatorietà dell'equilibrio di genere nei CAE, nonché sulla copertura interna dei costi. Ritiene inoltre che dovrebbero essere introdotte sanzioni anche per i dipendenti, ad esempio, in caso di violazione degli obblighi relativi al trattamento di informazioni riservate, nonché un periodo di recepimento più lungo rispetto all'anno proposto nella direttiva.

In conclusione, tenendo conto dei punti critici di merito, oggetto di negoziazione da parte della delegazione italiana al Consiglio UE, si ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.

Si ritiene, tuttavia, utile evidenziare alcuni aspetti critici ravvisati nel provvedimento, con l'obiettivo di garantire certezza e prevedibilità nei processi decisionali e preservare l'efficacia dei Comitati aziendali europei.

Si evidenzia che il riferimento generico, contenuto all'articolo 1, comma 4, alla prevedibilità di impatti transnazionali (« *reasonably be expected to concern* ») potrebbe portare a una vasta gamma di questioni da trattare nei CAE, anche in considerazione della alta incidenza di conseguenze o effetti transazionali, diretti o indiretti, per moltissime decisioni da parte delle aziende. Ciò darebbe luogo ad un ingiustificato aggravamento di molte procedure – sia in termini di tempo che in termini di costo – su temi che di fatto hanno una rilevanza prettamente nazionale, con conseguente sovrapposizione rispetto a procedure di consultazione e informazione già previste a livello nazionale. Si suggerisce pertanto di circoscrivere meglio gli effetti transazionali, introducendo concreti criteri quantitativi o economici.

Con riferimento all'articolo 9, comma 3, si suggerisce di specificare un preavviso minimo rispetto all'impatto e ai tempi utili per una efficace consultazione, per garantire certezza e prevedibilità nei processi decisionali.

Con riferimento all'articolo 5, comma 6, si ritiene opportuno definire chiaramente le « spese ragionevoli » relative ad assistenza legale e in generale all'ausilio di esperti, e stabilire criteri per l'approvazione delle spese da parte del *management*.

Con riferimento agli articoli 8 e 8-*bis*, si suggerisce di richiedere alle imprese di dimostrare la natura riservata delle informazioni secondo criteri oggettivi, senza far riferimento a ragioni che pregiudicherebbero il suo funzionamento.

Con riferimento agli articoli 14 e 14-*bis*, si propone di garantire un ruolo all'autonomia negoziale nella revisione degli accordi esistenti, stabilendo che la revisione sia necessaria solo se non sono presenti disposizioni sull'adattamento e la rinegoziazione, e di definire le condizioni per avviare tale processo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali (COM(2023) 752 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce la proposta di regolamento in esame, la quale è finalizzata a integrare la legislazione dell'Unione in materia di diritti dei passeggeri, con una normativa specifica a tutela dei diritti dei passeggeri, che effettuano un viaggio che comporta una combinazione di modi di trasporto, al fine di contribuire allo sviluppo dei viaggi multimodali e migliorare la scelta dei passeggeri in termini di opzioni di viaggio.

Per esempio, la proposta stabilisce che gli Stati membri garantiscano che i vettori e gli intermediari, che offrono contratti di trasporto ai fini di un viaggio multimodale, informino il passeggero dei propri diritti, in particolare per quanto riguarda la possibile perdita delle coincidenze. Inoltre, i passeggeri che dispongono di un contratto multimodale unico e che perdono una coincidenza a causa di un ritardo o di una cancellazione, devono poter ottenere il rimborso del biglietto o un itinerario alternativo a condizioni soddisfacenti e dovrebbero essere adeguatamente assistiti in attesa di una coincidenza successiva.

Gli intermediari che vendono biglietti distinti per servizi di trasporto diversi, combinati in un pacchetto sotto forma di un biglietto multimodale combinato, devono informare chiaramente il passeggero che tali biglietti non offrono il medesimo livello di protezione dei contratti multimodali unici. In caso di violazione dell'obbligo di informazione, deve essere previsto il rimborso dell'importo del biglietto e un risarcimento supplementare pari al 75 per cento dell'importo.

La proposta di regolamento si compone di 28 articoli, che disciplinano i seguenti settori relativi al trasporto multimodale: *a*) la non discriminazione tra passeggeri per quanto riguarda le condizioni di trasporto e

l'emissione di biglietti; *b*) le informazioni ai passeggeri; *c*) i diritti dei passeggeri in caso di perturbazione, in particolare nel contesto di una perdita di coincidenza tra diversi modi di trasporto; *d*) la non discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e l'assistenza alle medesime; *e*) la definizione e il monitoraggio delle norme di qualità del servizio; *f*) il trattamento dei reclami; *g*) le regole generali in materia di applicazione della legislazione; *h*) le sanzioni.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla politica comune dei trasporti, e nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE (Trattato del funzionamento dell'Unione europea), relativo alla navigazione marittima e aerea.

Il principio di sussidiarietà è rispettato, secondo la Commissione europea, poiché in assenza di un'armonizzazione europea delle regole a protezione dei passeggeri durante i viaggi multimodali, gli operatori opererebbero in regimi diversi a seconda del Paese e i passeggeri sarebbero soggetti a molteplici regole applicabili, con difficoltà a conoscere e far valere i propri diritti.

Inoltre, secondo la Commissione europea è rispettato anche il principio di proporzionalità, in quanto la proposta non va oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi strategici previsti.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si valuta l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2, allegato ai Trattati, sono scadute lo scorso 14 marzo. 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea hanno esaminato la proposta senza rilevare criticità.

Ulteriori punti che meritano attenzione emergono relativamente ai venditori indipendenti di biglietti, che sono tra i più importanti sostenitori dei viaggi multimodali, soprattutto grazie alla loro abilità di combinare diverse modalità di viaggio in una maniera più creativa rispetto ai canali classici.

Tuttavia, si rileva che la capacità per gli intermediari di tutelare i passeggeri dipende dalla possibilità di accedere alle informazioni e agli strumenti necessari, che sono controllati dagli operatori. In questo senso, sono i vettori che dovrebbero permettere agli intermediari di poter assistere i viaggiatori nell'esercizio dei loro diritti, come ad esempio nelle procedure di rimborso.

In ogni caso, poiché gli intermediari non hanno un ruolo nelle operazioni di trasporto, è importante che la responsabilità di offrire rimborsi o opzioni di viaggio alternative sia rimessa in capo all'operatore del tragitto, pur consentendo agli intermediari di operare per rendere il più semplice possibile per i passeggeri la risoluzione di eventuali problematiche.

Alla luce delle considerazioni sopra indicate, si potrebbe prevedere un obbligo per i vettori di fornire agli intermediari le informazioni indicate nell'articolo 5 della proposta, non solo per i contratti multimodali

unici, come previsto dall'articolo 6, ma anche in caso di biglietti multimodali combinati.

Riguardo al paragrafo 7 dell'articolo 5, dovrebbe essere meglio definito il « supporto durevole » e come questo si differenzia dal « supporto elettronico », tenendo conto anche che non tutte le informazioni trasmesse in formato elettronico sono utili da conservare per il passeggero. Al riguardo, si potrebbe prevedere l'opzione per il viaggiatore di richiedere in cartaceo solo alcune delle informazioni ricevute.

Con l'articolo 8, sul diritto al rimborso o alla compensazione, dovrebbe essere previsto l'obbligo e non solo la facoltà, per i vettori di accettare le richieste di rimborso presentate, per conto dei passeggeri, da intermediari.

Si dovrebbe inoltre prevedere una più chiara definizione del paragrafo 8 dell'articolo 5, che impone agli intermediari di comunicare ai vettori i dati dei passeggeri, al fine di evitare il rischio che il passeggero riceva diverse e confusionarie comunicazioni provenienti da diversi canali (vettore e intermediario).

Infine, i 14 giorni entro cui è fatto obbligo di corrispondere il rimborso, si discostano dai 30 giorni previsti dal regolamento (UE) 2021/782 sui diritti dei passeggeri, che peraltro non è oggetto di modifica su questo aspetto da parte dalla proposta COM(2023) 753.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*



**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Mercoledì 24 aprile 2024

**Plenaria**

**233<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti sul provvedimento in titolo, che viene messa a disposizione dei senatori.

Il relatore MANCA (PD-IDP) illustra la seguente proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che: in relazione agli articoli 10 e 11 della Convenzione, viene rappresentato che le valutazioni tecniche stimano gli effetti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente, non avendo a disposizione modelli che possano stimare i potenziali effetti comportamentali, che potrebbero aver luogo anche a prescindere dalle misure contenute nel provvedimento in oggetto;

viene altresì sottolineato che, comunque, il testo della Convenzione è basato sul modello OCSE, il cui scopo è facilitare le operazioni transfrontaliere, evitando le doppie imposizioni, senza favorire fenomeni di spostamento di residenza per meri fini fiscali; in relazione all'articolo 20, anch'esso basato sul modello di convenzione OCSE, viene rilevato che l'esenzione ivi prevista riguarda esclusivamente le somme ricevute per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione e di formazione e solo nel caso in cui tali somme provengano dall'estero; viene altresì sottolineato che l'ordinamento italiano prevede già un'ampia casistica di esenzione fiscale per le borse di studio, oltre al fatto che si tratterebbe di attività che senza la convenzione non sono poste in essere (e quindi non producono attualmente gettito), con l'aggiunta che si tratterebbe comunque di somme di bassa entità, al di sotto delle soglie di tassazione effettiva Irpef: il Governo conferma quindi l'assenza di effetti negativi di gettito; in relazione all'articolo 4, concernente la definizione di residente, all'articolo 5, in materia di stabile organizzazione, all'articolo 6, in materia di redditi immobiliari, all'articolo 18, in materia di pensioni, all'articolo 19, in tema di funzioni pubbliche e all'articolo 22, sull'eliminazione della doppia imposizione, ed in relazione al Protocollo alla Convenzione, viene confermata l'assenza di effetti negativi di gettito, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che da quanto previsto agli articoli 10, 11, 16 e 20 della Convenzione non derivino perdite di gettito per l'erario. ».

Il sottosegretario FRENI, non avendo osservazioni da formulare in merito alla proposta di parere, esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale di senatori, pone ai voti il parere testé illustrato, che viene approvato all'unanimità.

*(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. – Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 aprile.

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.200, che aumenta i compiti attribuiti al comitato scientifico.

In relazione all'emendamento 4.1, chiede conferma che possa operare nell'ambito delle risorse stanziare dalla proposta 4.100 (testo 2), già approvata in recepimento di una condizione posta dalla Commissione bilancio, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere non ostativo del Governo sugli emendamenti segnalati dalla relatrice, chiarendo in particolare con riferimento all'emendamento 4.1 che l'aggiunta prevista all'elenco in parola non incrementa le relative spese, tenuto conto che gli importi stanziati a decorrere dal 2025 erano stimati prudenzialmente, e non si producono ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti approvati.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE pone ai voti il parere non ostativo, che viene approvato dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Mercoledì 24 aprile 2024

**Plenaria**

**145<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che in giornata scade il termine per la presentazione di emendamenti e subemendamenti, propone alla Commissione di convocare una seduta il prossimo martedì 30 aprile, alle ore 15, per esaminare l'emendamento governativo finalizzato a prorogare il termine in materia di TARI: ricorrendone le condizioni, auspica che la Commissione possa votare e approvare tale proroga in modo da dare un segnale circa l'orientamento della Commissione in ordine a tale scadenza che interessa gli enti locali.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 24 aprile 2024

**Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge  
nn. 915, 916, 942, 980 e 1002**

**Riunione n. 10**

*Relatore: ZAFFINI (FdI)*

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,35*

*(Sospensione: dalle ore 8,40 alle ore 9,30)*

*(915) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

*(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

*(942) MARTI e altri. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

*(980) FAZZONE e altri. – Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

*(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. – Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

*(Seguito dell'esame congiunto)*

**Plenaria**

**121<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente  
MARTI*

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

(915) *Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

(916) *ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(942) *MARTI e altri. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

(980) *FAZZONE e altri. – Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(1002) *Ylenia ZAMBITO e altri. – Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore ZAFFINI (*FdI*) impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, riferisce alla Commissione sugli esiti del lavoro svolto dal Comitato ristretto che ha concluso la propria attività adottando un testo unificato dei disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato. Propone sin d'ora che esso sia assunto come testo base a cui riferire gli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), dopo aver dato atto che il Comitato ha condotto un lavoro impegnativo e di condivisione su un tema che necessita assolutamente di un intervento legislativo, pone in luce le rilevanti criticità che, a suo giudizio, permangono nel testo adottato all'esito dei lavori.

Contesta, in primo luogo, la vaghezza dei criteri di formazione della graduatoria di merito nazionale di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2, comma 2.

Individua un ulteriore punto di criticità nel rapporto tra sistema scolastico e sistema universitario come delineato alle lettere *m*) ed *n*) dell'articolo 2, comma 2, criticando, innanzitutto, l'ottenimento di crediti universitari in conseguenza della frequenza di percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni nella scuola secondaria di secondo grado. In relazione alla lettera *n*), rileva criticamente la scarsa chiarezza della disposizione, nella quale, fra l'altro, non si fa riferimento al Ministero dell'istruzione e del merito al quale afferiscono i licei biomedici.

Richiama indi l'attenzione sulla centralità, per il Gruppo del Partito Democratico, di assicurare la gratuità della formazione e la qualità della

didattica, a suo giudizio non sufficientemente garantita dal rispetto di non meglio specificati *standard* innovativi, di cui alla lettera *e*). Fa presente, inoltre, che il suo Gruppo ritiene necessario introdurre nel testo una espressa esclusione delle università telematiche.

Conclusivamente, pur esprimendo apprezzamento per significativi punti che sono stati recepiti nel testo – tra i quali menziona l’allineamento del contingente di posti universitari con i posti disponibili nei corsi *post lauream*, l’introduzione della doppia iscrizione, la non considerazione degli studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea interessati dall’intervento normativo ai fini del riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università –, preannuncia la presentazione di proposte emendative da parte del Gruppo del Partito Democratico intese a intervenire sulle suddette criticità.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*), dopo aver rivolto un ringraziamento al Presidente e al relatore per il prezioso lavoro di sintesi svolto, esprime apprezzamento per il fatto che nel testo adottato dal Comitato siano stati recepiti molti dei suggerimenti avanzati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, tra cui l’allineamento dei posti dei corsi di studio universitari con i posti disponibili per l’accesso ai corsi di formazione *post-lauream*. Più in generale, ritiene che il testo abbia centrato l’obiettivo comune di rendere più meritocratico ed equo l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria.

Osserva, tuttavia, che si renderà necessario integrare le modalità di accesso al secondo semestre con la previsione di un *test* di valutazione, ritenendo che non fornisca sufficienti garanzie una selezione fondata esclusivamente sul conseguimento di crediti e sulla collocazione nella graduatoria nazionale.

Evidenzia poi la necessità di stanziare risorse dedicate a potenziare gli organici universitari, con particolare riguardo a quelli impegnati nella gestione del primo semestre, al fine di porre le università in grado di dare attuazione alla riforma normativa.

Esprime, quindi, preoccupazione per le modalità con le quali si intende disciplinare la fase pre-universitaria, paventando che la formulazione della lettera *n*) dell’articolo 2, comma 2, finisca per conferire eccessivo spazio e autonomia agli ordini professionali, laddove deve risultare essenziale e prioritario il ruolo delle università. Propone, al riguardo, di sopprimere la parola « anche » che precede le parole « in collaborazione con le università ».

Anche con riferimento alla lettera *m*), manifesta i suoi timori riguardo alla circostanza che la conversione in crediti universitari dei percorsi preparatori svolti nella scuola secondaria possa far penetrare anche al sistema dell’istruzione secondaria le deplorevoli prassi di mercimonio purtroppo diffuse nel sistema universitario.

Ribadisce, in proposito, che il suo Gruppo reputa fondamentale che la disciplina della fase preparatoria all’accesso ai corsi di laurea in di-

scussione si conformi ai principi di gratuità e uniforme disponibilità su tutto il territorio nazionale.

Richiama l'attenzione, infine, sulla necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3, che incide sulla disciplina vigente del numero programmato, escludendo dalla sua applicazione i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Fa presente, al riguardo, che le disposizioni relative al numero programmato sono state approvate in attuazione di direttive europee con l'obiettivo di migliorare la qualità della formazione.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) esprime soddisfazione per il testo licenziato dal Comitato ristretto che, a suo parere, ha i meriti di superare la principale criticità nel sistema vigente di accesso ai corsi di laurea in discussione, mediante l'introduzione di un principio di accesso fondato sul merito, di garantire la qualità della formazione universitaria, nonché di incidere positivamente su una situazione di carenza di personale medico, ormai estesa anche ai medici di base.

Dopo aver rivolto un ringraziamento al Presidente e al relatore per la loro capacità di mediazione tra le proposte delle diverse forze politiche ed essersi dichiarato favorevole a un confronto inteso a migliorare ulteriormente il testo in fase emendativa, osserva che esso reca comunque una delega già sufficientemente circostanziata.

In replica ad una delle proposte della senatrice Castellone, reputa inopportuno sottoporre gli studenti a un *test* di valutazione, che, a suo parere, aggraverebbe eccessivamente il percorso di accesso al secondo semestre dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

Si rammarica, infine, del fatto che nel dibattito ricorra con frequenza un'inopportuna associazione fra la qualità della formazione e la collocazione geografica degli atenei. Reputa che si tratti di una infondata discriminazione, che svilisce la formazione culturale e scientifica dell'università italiana.

Anche il senatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), dopo aver rivolto un ringraziamento al Presidente, al relatore e ai colleghi membri del Comitato per il lavoro di sintesi svolto, che giudica ottimo, ricorda che il superamento del numero chiuso nell'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria è stato, sin dall'inizio, un obiettivo importante del programma del suo Gruppo e del Governo in carica.

Si dichiara fiducioso che taluni aspetti di carattere tecnico che restano da affrontare nel testo licenziato dal Comitato troveranno soluzione nel corso dell'esame che la Commissione si accinge ad avviare in collaborazione con la competente struttura ministeriale.

La senatrice BUCALO (*FdI*), dopo essersi unita alle espressioni di gratitudine rivolte dai colleghi al Presidente e al relatore, esprime soddi-



sfazione per la realizzazione di un impianto normativo innovativo, risultato dalla sintesi delle posizioni delle diverse forze politiche su una materia complessa e oggetto di attese da parte della società civile.

Esprime, altresì, apprezzamento per l'introduzione di una disciplina dell'accesso ai corsi di laurea in discussione che è uniforme per l'intero territorio nazionale.

In risposta alle perplessità manifestate in taluni precedenti interventi in merito alle previsioni di cui alla lettera *m*) dell'articolo 2, comma 2, sottolinea, innanzitutto, che i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), precedentemente denominati alternanza scuola-lavoro, sono percorsi strutturati e organicamente inseriti nel secondo biennio della scuola secondaria di secondo grado. Cita poi testualmente alcune disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, che dispongono la possibilità di riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello *post* secondario.

Alla luce delle citate disposizioni, ritiene che non si possano ravvisare problematiche di alcun genere nel riconoscimento di crediti universitari in conseguenza della frequenza dei percorsi di orientamento e sviluppo delle vocazioni.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*) ringrazia il Presidente per il paziente lavoro di mediazione condotto, che ha consentito di accogliere alcune proposte migliorative, quale da ultimo la riformulazione da lui auspicata della lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 2. Passa indi a riepilogare i punti che, a suo giudizio, rappresentano nodi critici nel testo licenziato dal Comitato.

Evidenzia che l'impostazione del disegno di legge preclude una seconda opportunità agli studenti che falliscono nel primo tentativo di accesso al secondo semestre dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria.

Ritiene poi che l'assenza di chiari criteri di formazione della graduatoria nazionale di merito infici la trasparenza e l'equità del percorso di accesso ai corsi di laurea in discussione, il quale, a suo parere, richiede un approfondito sistema di selezione, che non può essere ridotto ad un mero calcolo di crediti.

Critica la previsione che consente agli studenti iscritti ai predetti corsi di laurea e successivamente non ammessi al secondo semestre di proseguire gli studi universitari negli altri corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, senza tener conto della conseguente penalizzazione nei confronti degli studenti che si iscrivono a questi ultimi corsi sin dal primo semestre nel caso in cui i corsi di studio prevedano un accesso programmato.

Con riferimento a quanto asserito dalla senatrice Bucalo, ritiene che la frequenza del liceo biomedico non sia equiparabile allo svolgimento di

attività professionali richiesto per il riconoscimento dei crediti universitari richiesto dal decreto ministeriale n. 509 del 1999.

Si unisce, infine, alle considerazioni della senatrice Castellone in merito alla necessità di allargare l'offerta formativa di preparazione ai corsi di laurea in discussione, al fine di evitare disparità di carattere economico e geografico nell'accesso alle relative professioni.

Interviene brevemente la senatrice ALOISIO (M5S) per ringraziare il Presidente e i componenti del Comitato per il lavoro svolto e condividere le riflessioni espresse dalla senatrice Castellone.

Il senatore VERDUCCI (PD-IDP), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato, precisa che il Gruppo del Partito Democratico non può ritenersi vincolato dal testo adottato, per la messa a punto del quale ritiene decisiva la fase emendativa.

Si sofferma sulle questioni non risolte che, a suo giudizio, continuano a rendere inaccettabile il sistema di accesso ai corsi di laurea in discussione.

Fa riferimento, in particolare, alla presenza di meccanismi che discriminano gli studenti sulla base delle condizioni socio-economiche di appartenenza e della regione geografica di provenienza.

Condivide le osservazioni del senatore Crisanti sulla persistenza di opacità nelle modalità in cui viene delineato il percorso di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria contesta che l'accesso ai detti corsi imponga agli studenti di sostenere costi esorbitanti. Inoltre, contesta la scelta di circoscrivere ad un semestre, a suo avviso troppo breve, il periodo di valutazione per l'ammissione e chiede che il semestre sia esteso ad almeno un anno.

Lamenta, con riferimento alla fase di preparazione all'accesso ai corsi di laurea, il surrettizio ingresso degli enti privati, i costi esorbitanti a carico degli studenti, nonché la sovraesposizione delle università telematiche.

Ritiene imprescindibile lo stanziamento di risorse dedicate all'attuazione della riforma in esame, affinché la stessa non si riduca a un mero documento propagandistico.

Ribadisce, conclusivamente, che il testo adottato, a suo giudizio, aggira, senza direttamente affrontarle, le tematiche centrali per consentire a tutti gli studenti di accedere in pari condizioni alle opportunità professionali in esame.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di lunedì 13 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE  
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 915, 916, 942, 980, 1002**

**NT**

IL RELATORE

*Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria*

Art. 1.

*(Finalità e principi generali)*

1. Ai fini del potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della qualità della loro formazione, in coerenza con gli investimenti previsti della Missione 6 – Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la presente legge è volta alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia delle università.

Art. 2.

*(Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione degli articoli 32 e 34 della Costituzione e nel rispetto dell'autonomia delle università.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera;

b) individuare le discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria da definire con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 1, garantendo programmi uniformi e coordinati e l'armonizzazione dei piani di studio dei medesimi corsi, per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale;

c) prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i crediti formativi universitari (CFU) stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo *standard* uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;

d) garantire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 il riconoscimento dei crediti formativi universitari conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni di cui alla lettera b), ai fini del proseguimento in un diverso corso di studi tra quelli di cui alla lettera b), da indicare come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre, nonché individuare modalità per permettere l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 nonché di quelli definiti ai sensi della lettera b) del presente comma anche oltre il termine stabilito in via ordinaria;

e) in coerenza con il fabbisogno di professionisti determinato dal SSN, individuare le modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla lettera b), anche attraverso il potenziamento delle capacità ricettive delle università, nel rispetto di *standard* innovativi relativi alla qualità della formazione;

f) individuare le modalità atte a consentire l'allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea di cui alla lettera c) con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione *post lauream*;

g) introdurre un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del SSN, in collaborazione con il Ministero della salute, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze;

h) garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 non sia considerato ai

fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

*i)* operare un riordino dell'offerta formativa universitaria che tenga conto del necessario allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 dei requisiti richiesti dalle rispettive classi di laurea, garantendo un'offerta formativa aderente a *standard* di qualità elevati;

*l)* prevedere che gli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 possano svolgere un'attività di formazione teorico-pratica anche sotto la guida di *tutor*, individuati tra i dirigenti medici e sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private convenzionate, e presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

*m)* organizzare, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali possano prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, secondo modalità afferenti ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, la cui frequenza sia valorizzata nell'ambito dell'attribuzione dei CFU previsti nel primo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1 e di quelli definiti ai sensi della lettera *b)* del presente comma;

*n)* promuovere percorsi di formazione e di preparazione ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 anche in collaborazione con le università, cui possano accedere gli studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute. Limitatamente a quanto previsto dalla lettera *e)*, i decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.

5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, o recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

6. Qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

### Art. 3.

#### *(Abrogazioni)*

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 si provvede, altresì, all'abrogazione delle disposizioni in contrasto con i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge, nonché alla revisione della legge 2 agosto 1999, n. 264.

2. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 2 agosto 1999, n. 264, le parole: « in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, » sono soppresse.

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 24 aprile 2024

**Plenaria**

**111<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, il dottor Francesco Campanella, la dottoressa Maria Siclari, l'avvocato Francesco Giorgianni e l'ingegnere Luca Desiata.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizioni del dottor Francesco Campanella, della dottoressa Maria Siclari, dell'avvocato Francesco Giorgianni e dell'ingegnere Luca Desiata nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina nn. 45, 46, 47 e 48 (Direttore e componenti della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN)**

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per la loro disponibilità e cede loro la parola.

Il dottor Francesco CAMPANELLA espone brevemente il suo percorso professionale, ricordando di essere un fisico che si occupa di radioprotezione dal 1997, prima come ricercatore e poi come responsabile di laboratorio all'interno dell'allora Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL). Quando, nel 2010, l'ISPESL è stato soppresso e le sue competenze trasferite all'INAIL, egli ha assunto il ruolo di responsabile della sezione di supporto tecnico al Servizio sanitario nazionale in materia di radiazioni dell'INAIL.

La sua attività è sempre stata di supporto al sistema delle autorità competenti e, in particolare, al Ministero del lavoro e a quello della salute e si è trovato a operare sia nel sistema regolatorio sia nel sistema delle autorizzazioni e dei controlli, come supporto alle autorità competenti.

Afferma che, nel caso di esito positivo della procedura di nomina, cercherà di mettere tali esperienze a disposizione di ISIN, che costituisce l'elemento di traino nell'ambito del sistema delle autorità competenti.

Espone quella che a suo avviso è una linea strategica irrinunciabile: la radioprotezione si costruisce giorno per giorno, essendoci tanti cittadini e tanti lavoratori che ogni giorno accedono a installazioni che utilizzano sorgenti di radiazioni ionizzanti e che magari non sono percepite dall'opinione pubblica come una materia di grande priorità, mentre invece dovrebbe esserlo. Tante strutture di diagnosi e cura, impianti industriali e centri di ricerca utilizzano infatti sorgenti di radiazioni ionizzanti che sono caratterizzate da scenari di rischio anche di una certa significatività.

Sottolinea l'importanza della puntualità dell'azione ispettiva e di controllo, nel totale rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza, guidata dall'approccio rigoroso del metodo scientifico, che gli è caro in quanto fisico: si studia lo scenario di rischio e si prova a codificare un insieme di regole che però siano applicabili.

A suo avviso, occorre far sentire ISIN non come un ispettorato autoreferenziale, ma come *leader* e traino di un intero sistema radioprotezionistico, svolgendo non solo attività di controllo e vigilanza, ma incrementando la produzione tecnico-scientifica. ISIN produce tante guide tecniche, perlopiù però orientate ad argomenti che vengono percepiti immediatamente come nevralgici (gestione rifiuti radioattivi, *decommissioning* centrali), ma occorre accompagnare tale sforzo con uno sforzo che permei l'intero sistema di strutture che utilizzano le radiazioni ionizzanti. Se siamo in grado di gestire al meglio la radioprotezione di oggi potremo essere più pronti per affrontare quella di domani e i nuovi scenari che si apriranno anche alla luce delle evoluzioni tecnologiche e delle eventuali scelte del decisore politico. Oggi però bisogna affrontare il quotidiano e far capire ai cittadini che il tema della sicurezza nucleare si costruisce giorno per giorno,



con un *leader* del sistema delle autorità competenti credibile e autorevole, che opera in maniera autonoma e indipendente.

La dottoressa Maria SICLARI, nel ringraziare il Presidente e i componenti della Commissione, segnala che la sua candidatura nasce in ragione della sua esperienza professionale e delle competenze maturate nella ricerca e nella protezione ambientale in campo geologico e nel campo delle emergenze di protezione civile. Prima di assumere l'attuale incarico di direttore generale dell'ISPRA, è stata infatti direttore generale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di vice capo del Dipartimento della protezione civile nazionale, nonché di capo del Dipartimento del servizio geologico d'Italia.

Ricorda che ISIN è nato da una costola dell'ISPRA e, sebbene non si occupi più di materia ambientale, la competenza ambientale è necessaria anche in ambito nucleare.

La necessità di un approccio multidisciplinare emerge anche dalla prima delle linee guida sui criteri di localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti radioattivi, che tiene conto non solo di competenze tecnologiche e nucleari, ma anche ambientali e geologiche.

Quando si prendono decisioni in materia di localizzazione di un deposito o se ne devono valutare gli effetti ambientali, non si può prescindere dalla valutazione di contesto alla luce di dati ambientali e geologici accurati e completi.

Per tale motivo, nello svolgimento dei suoi compiti di coordinamento, ove la procedura di nomina giungesse a buon fine, porterebbe avanti le priorità che ha perseguito negli altri enti in cui ha lavorato e darebbe dunque valore prioritario a una base informativa accurata, in quanto la conoscenza permetterà anche una gestione ambientale sostenibile per il presente e per le generazioni future.

Si sofferma poi sulle sue esperienze pregresse nell'ambito della gestione delle emergenze di protezione civile maturate in seno al Dipartimento della protezione civile e all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e su come tali competenze potrebbero assumere rilevanza per ISIN.

Afferma infine di ritenere prioritario il rafforzamento del ruolo dell'ISIN anche nel contesto europeo e internazionale, in uno scambio di conoscenze ed esperienze con le altre autorità, nonché un lavoro più approfondito sul piano della informazione e comunicazione per accrescere la riconoscibilità dell'istituzione.

L'avvocato Francesco GIORGIANNI espone il suo percorso professionale, che si è svolto principalmente in ENEL, dove si è occupato di questioni regolatorie e affari istituzionali per 22 anni, sia in Italia sia all'estero, a Bruxelles e in America Latina.

Segnala di essere specializzato in materia di *corporate governance*, osservando che il tema della *governance* è importante anche in un contesto quale quello di ISIN. Dà conto del suo coinvolgi-

mento nelle attività in campo nucleare svolte in passato da ENEL, nonché delle attività da lui svolte in ambito internazionale, che potrebbero essere utili per rafforzare il *network* internazionale di ISIN.

Un'altra delle sue competenze che vorrebbe vedere applicata al campo di attività di ISIN è anche quella in materia di *cybersicurezza* e *data protection*.

Dichiara infine che le parole chiave a cui vorrebbe ispirare il suo mandato sono: indipendenza di giudizio, dialogo, trasparenza e competenza.

L'ingegner Luca DESIATA afferma che la sua candidatura nasce dalla sua pregressa esperienza in qualità di amministratore delegato di SOGIN dal 2016 al 2019 e che il suo contributo alla Consulta di ISIN sarebbe dunque un contributo tecnico, da ingegnere che è a conoscenza delle questioni legate allo smantellamento delle centrali nucleari e alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, oltre che alla realizzazione del deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi.

Dà inoltre conto dell'attività da lui svolta in ENEL, prima di entrare in Sogin.

Dichiara infine di condividere quanto affermato dagli altri candidati in materia di indipendenza, collaborazione internazionale e sostenibilità e, a tale ultimo proposito, ricorda il progetto di sostenibilità dei piani di smantellamento delle centrali nucleari da lui lanciato quando operava presso Sogin.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) chiede al candidato direttore se il fatto che lui sia ricercatore di seconda fascia potrebbe determinare problemi nei rapporti con i ricercatori di prima fascia che operano attualmente all'interno di ISIN.

Con riferimento alla questione dell'indipendenza, afferma di non condividere la scelta di indicare come componente della Consulta di ISIN un ex amministratore delegato di Sogin, società la cui attività è oggetto di controlli da parte di ISIN. Sebbene sia passato del tempo dalla cessazione della carica, rileva che il candidato si troverebbe a interagire con persone con cui ha lavorato.

Esprime inoltre valutazioni critiche sull'operato di Sogin in particolare nella sua regione di provenienza, il Piemonte, dove si è ancora in attesa della cementificazione presso Saluggia.

Chiarisce che le critiche non sono rivolte ai candidati ma a coloro che li hanno indicati e afferma che avrebbe ritenuto opportuno che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica spiegasse alle Commissioni parlamentari i criteri che hanno guidato la sua scelta e per quale motivo non abbia ritenuto, ad esempio, di indicare soggetti che già lavorano all'interno di ISIN.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) riconosce come dalle audizioni sia emersa la qualità dei profili professionali dei candidati, ma

ciononostante il suo Gruppo voterà contro le proposte di nomina, non condividendo le modalità e la tempistica attuata dal Governo, che comportano una restrizione delle prerogative del Parlamento.

Il dottor Francesco CAMPANELLA afferma di avere avuto modo, nell'arco dei 27 anni in cui si è occupato di radioprotezione, di conoscere e apprezzare la competenza tecnica e la dedizione di tutti i soggetti che operano presso l'ISIN e ciò, a suo avviso, è prova anche dell'ottimo lavoro svolto da chi ha diretto l'Ispettorato fino a oggi.

L'aver raggiunto un determinato livello nell'ambito della carriera di ricercatore piuttosto che un altro deriva a volte da circostanze che possono variare da un ente all'altro, come, ad esempio, la frequenza con la quale vengono banditi i concorsi. Auspica comunque di poter costruire una squadra di lavoro che si basi sulla conoscenza reciproca, sulla autorevolezza, sulla credibilità e sulla fiducia, perché se invece ci si fermasse a discussioni su questioni di carattere formale sarebbe già una sconfitta in partenza.

L'ingegner Luca DESIATA segnala che, sebbene l'amministratore delegato di Sogin elabori un piano a vita intera, la pianificazione operativa ha durata triennale e la sua dunque, essendo egli cessato dall'incarico nel 2019, è esaurita già da due anni. Inoltre, il fatto che nel frattempo sia intervenuta una gestione commissariale ha comportato una notevole cesura, alla quale si aggiunge un notevole avvicendamento, per cui quasi tutte le persone che ricoprivano ruoli apicali all'epoca in cui egli era amministratore delegato oggi non si trovano più in quelle posizioni.

Per tale motivo afferma di presentarsi oggi in qualità di ingegnere, depositario di competenze di tipo tecnico.

Esprime rammarico per il fatto che tra le attività oggetto di accelerazione durante la gestione commissariale non vi sia stato il progetto di Saluggia, ma tale progetto presenta effettivamente vari profili di difficoltà, ma ricorda, per restare in Piemonte, il caso di Bosco Marengo, che, sebbene non riguardasse una centrale nucleare ma lo smantellamento di un impianto di fabbricazione del combustibile nucleare, è andato a buon fine.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) osserva che per delle nomine così delicate – che vertono peraltro su un tema su cui si sta dibattendo ampiamente proprio in questo periodo – il Parlamento avrebbe avuto diritto a qualche ora in più per riflettere ed approfondire. Ritiene dunque che sia un errore aprire e chiudere la discussione nel giro di poche ore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE ringrazia ancora gli auditi per la loro disponibilità e dichiara conclusa la procedura informativa.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del dottor Francesco Campanella a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (n. 45)**

**Proposta di nomina della dottoressa Maria Siclari a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), con funzioni di coordinamento (n. 46)**

**Proposta di nomina dell'avvocato Francesco Giorgianni a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (n. 47)**

**Proposta di nomina dell'ingegnere Luca Desiata a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (n. 48)**

(Pareri al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, formula un parere favorevole per ciascuna delle proposte di nomina.

Non essendovi richieste di intervento, si passa dunque alle votazioni a scrutinio segreto.

Prendono parte a tutte le votazioni i senatori BASSO (*PD-IDP*), DE PRIAMO (*FdI*), DI GIROLAMO (*M5S*), FAROLFI (*FdI*), FAZZONE (*FI-BP-PPE*), FINA (*PD-IDP*), Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*), FREGOLENT (*IV-C-RE*), IRTO (*PD-IDP*), MELCHIORRE (*FdI*) (in sostituzione della senatrice Tubetti), MINASI (*LSP-PSd'Az*), MURELLI (*LSP-PSd'Az*) (in sostituzione del senatore Germanà), PETRUCCI (*FdI*), POTENTI (*LSP-PSd'Az*), ROSA (*FdI*), ROSSO (*FI-BP-PPE*), SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), SIGISMONDI (*FdI*), SIRONI (*M5S*) e TREVISI (*M5S*).

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina del dottor Francesco Campanella è approvata con 12 voti favorevoli e 8 voti contrari.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina della dottoressa Maria Siclari è approvata con 12 voti favorevoli e 8 voti contrari.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina dell'avvocato Francesco Giorgianni è approvata con 12 voti favorevoli e 8 voti contrari.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina dell'ingegner Luca Desiata è approvata con 12 voti favorevoli e 8 voti contrari.

Il PRESIDENTE, nel proclamare i risultati delle votazioni, constatata che tutte le proposte di nomina hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione, come richiesto dall'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Mercoledì 24 aprile 2024

**Plenaria**

**188<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**CANTÙ**

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1066) BASSO e altri. – Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.

La presidente CANTÙ, dopo aver brevemente riepilogato l'*iter* del provvedimento, dichiara aperta la discussione generale.

Ha quindi luogo un breve dibattito sull'ordine dei lavori nel corso del quale intervengono la senatrice FURLAN (*PD-IDP*) e la presidente CANTÙ. Al termine, la presidente CANTÙ, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE (COM(2023) 716 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.

La presidente CANTÙ, riepiloga brevemente l'*iter* dell'atto comunitario in titolo.

Constata, quindi, che non vi sono ulteriori richieste di intervento in sede di discussione generale.

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), preso atto delle risultanze del dibattito, si riserva di predisporre una bozza di risoluzione da sottoporre all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Con riferimento al disegno di legge n. 672, assegnato alla Commissione e recante semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, il senatore MAZZELLA (*M5S*) rende noto di aver raccolto le firme necessarie per attivare la procedura di riassegnazione alla sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza**  
**dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 24 aprile 2024

**Plenaria**

**49<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
Barbara FLORIDIA

*La seduta inizia alle ore 8,10.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA*

**Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 »**

(Seguito dell'esame ed approvazione)

La PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 » su cui la Commissione è chiamata a pronunciarsi.

Non essendo pervenuti emendamenti e in considerazione degli adempimenti connessi alle campagne elettorali, se non vi sono osservazioni, in questa seduta si procederà al voto della proposta di delibera in esame.



Previa verifica del prescritto numero legale, è posto in votazione per alzata di mano lo schema di delibera in esame, nel testo oggetto di esame, allegato al resoconto.

La Commissione approva a maggioranza.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune.

#### *SUGLI ESITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

La PRESIDENTE avverte che, nell'ambito della programmazione dei lavori, è stata confermata l'audizione dei vertici della Rai che avrà luogo mercoledì 8 maggio, alle ore 20.

Informa che nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stata altresì avanzata da parte dell'onorevole Graziano e sostenuta da altri rappresentanti dei Gruppi di opposizione la richiesta di svolgere un'audizione del Direttore Approfondimento e della giornalista Serena Bortone, conduttrice del programma « Cesarà... », in qualità di persona informata sui fatti, per raccogliere ogni elemento informativo diretto a fare chiarezza sulla vicenda che ha riguardato lo scrittore Antonio Scurati.

Poiché su tale richiesta non è stato raggiunto un consenso unanime, occorre che sia posta ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori della Commissione la predetta audizione.

Il deputato LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) interviene per esprimere la propria posizione a riguardo, non avendo potuto partecipare alla riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza. Rileva che, come criterio di carattere generale, si è sempre inteso programmare audizioni che, in una prima fase, investissero i vertici dell'Azienda o i vari direttori interessati.

In una seconda fase, in presenza di elementi che esigono ulteriori approfondimenti, si può valutare lo svolgimento di ulteriori, specifiche audizioni, nell'ambito di apposite indagini di carattere conoscitivo.

Anche in ordine alla vicenda richiamata, reputa che la Commissione dovrebbe attenersi a questi parametri; il caso che ha coinvolto lo scrittore Scurati ha avuto un indubbio rilievo pubblico ed è nell'interesse di tutti fare piena chiarezza su ogni risvolto della vicenda. Pertanto, esprime la propria condivisione alla prevista audizione dei vertici Rai per il prossimo 8 maggio quale occasione per i responsabili apicali dell'Azienda di chiarire la vicenda in questione, senza escludere che, in un secondo momento, se reputato effettivamente necessario, si possano tenere ulteriori approfondimenti ed audizioni.

Alla luce di tali argomentazioni, sarebbe quindi contrario alla proposta avanzata ieri dal deputato Graziano di una audizione dei soggetti

indicati che preceda lo svolgimento dell'audizione già prevista dei vertici aziendali.

Ad avviso del deputato FILINI (*FDI*) la richiesta avanzata dalle opposizioni è una chiara provocazione politica, motivata da ragioni legate alla campagna elettorale in corso. Tale istanza non può, a suo giudizio, trovare accoglimento alla luce dei criteri generali seguiti da questa Commissione e tenuto conto della istruttoria aperta dall'Azienda e ancora in corso sulla vicenda richiamata. Sarebbe dunque inopportuno, oltre che irrispettoso nei confronti della stessa Società concessionaria, audire l'Amministratore delegato e il Direttore generale prima che termini la predetta istruttoria. Tiene inoltre a rimarcare che la stessa audizione dei vertici aziendali è stata programmata soprattutto per raccogliere analisi e valutazioni sul futuro dell'Azienda e sulle prospettive del piano industriale, fermo restando che vi sarà la possibilità anche di approfondire in quella sede la vicenda oggetto della proposta dei Gruppi di opposizione.

Il deputato GRAZIANO (*PD-IDP*) ricorda che è stato lo stesso presidente del Gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, il deputato Foti, a richiedere pubblicamente l'intervento di questa Commissione sulla vicenda che ha investito lo scrittore Antonio Scurati. Per tale ragione, si sarebbe atteso che i rappresentanti del medesimo Gruppo in seno alla Commissione non si opponessero alla legittima richiesta di svolgere una audizione specifica per fare piena chiarezza su un episodio delicato e grave in quanto rappresenta un caso di vera e propria censura. Del resto è proprio nell'imminenza del 25 aprile, è in gioco il ruolo di vigilanza e verifica attribuito a questa Commissione, essendo davvero singolare che tale vicenda – oggetto di un dibattito pubblico assai animato – non possa essere valutato nelle Aule parlamentari.

Rispetto alla proposta da lui avanzata nella giornata di ieri e venendo incontro ad alcuni rilievi espressi dai Gruppi di maggioranza, avanza quale ulteriore proposta quella di svolgere le audizioni del direttore Approfondimento Rai, Paolo Corsini, e della giornalista Serena Bortone, conduttrice del programma « Chesarà... », subito dopo lo svolgimento della prevista audizione dei vertici aziendali, programmata per l'8 maggio.

La deputata BOSCHI (*IV-C-RE*) si associa a tale ultima proposta del deputato Graziano, rilevando che la giornalista Bortone è anche caporedattrice. Ritiene in ogni caso che la vicenda che ha riguardato lo scrittore Scurati sia talmente seria e sensibile da giustificare un apposito approfondimento da parte della Commissione.

Anche il deputato CAROTENUTO (*M5S*) osserva che sarebbe ragionevole accogliere la proposta da ultimo formulata dal deputato Graziano, nella convinzione che la Commissione rappresenti la sede istituzionalmente preposta per valutare ed approfondire una vicenda di tale gravità.

Tiene inoltre a precisare che l'obiezione in base alla quale una giornalista conduttrice, priva di ruoli dirigenziali, non potrebbe essere ascoltata dalla Commissione, deve essere respinta, ricordando che il giornalista Ranucci venne convocato dalla Commissione, richiamando solo formalmente il suo incarico di vice direttore dal momento che la sua audizione si è poi concentrata sui contenuti del programma che conduce. Auspica quindi che la maggioranza non si nasconda dietro la forza dei numeri perché, in questo modo, non si offrirebbe una buona immagine delle stesse Istituzioni.

La deputata MONTARULI (*FDI*) fa presente che l'intervento del presidente Foti – cui ha fatto cenno il deputato Graziano – non indicava alcun nome, limitandosi a sostenere che questa Commissione sarebbe dovuta intervenire sulla vicenda relativa allo scrittore Scurati. Fratelli d'Italia non può che confermare tale orientamento anche in questa sede, ribadendo che i primi a dover essere ascoltati sono i vertici aziendali, anche alla luce della ricostruzione apparsa sugli organi di stampa da parte dello stesso Amministratore delegato.

Per quanto concerne poi la specifica richiesta di audire la giornalista Bortone, rileva che non è parte del procedimento istruttorio che è stato aperto dall'Azienda per individuare eventuali responsabilità: non è dunque il soggetto al quale la Commissione potrebbe rivolgere delle domande per acquisire utili elementi conoscitivi.

Ribadisce pertanto che, per evidenti ragioni di opportunità anche legate all'istruttoria in corso da parte della Rai, la vicenda potrà essere esaminata nell'ambito dell'audizione dell'Amministratore delegato e del Direttore generale. Solo al termine della predetta istruttoria si potrà valutare, qualora necessario, l'esigenza di ulteriori approfondimenti.

Secondo il deputato STUMPO (*PD-IDP*) la vicenda che ha coinvolto lo scrittore Scurati è di inaudita gravità essendo stato revocato un contratto che prevedeva un monologo relativo al significato del 25 aprile. La proposta avanzata dal deputato Graziano è ragionevole e condivisibile poiché il Parlamento, tramite questa Commissione, non può certo attendere gli esiti di una istruttoria interna all'Azienda per poter effettuare i doverosi approfondimenti sul caso richiamato.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) reputa che si stia dibattendo su un tema di rilievo politico generale che incide sui lavori della Commissione. Invita pertanto a non determinare un precedente che sarebbe assai pericoloso, respingendo la legittima richiesta di svolgere una audizione, quale strumento indispensabile perché questa Commissione eserciti con pienezza le funzioni che le sono attribuite. È indubbio, infatti, che questo Organo parlamentare ha un ruolo politico che non può essere confuso o condizionato dalla attività che l'Azienda esercita in autonomia rispetto agli accertamenti istruttori che ha ritenuto di avviare sulla vicenda in questione.

Peraltro, l'audizione della giornalista Serena Bortone risulta giustificata anche dal suo ruolo dirigenziale di caporedattrice, nonché autrice, senza trascurare poi che essa è intervenuta pubblicamente su quanto era accaduto: si tratta dunque di un soggetto pienamente titolato a poter intervenire in questa Commissione per ricostruire ogni aspetto della vicenda, insieme al Direttore responsabile per l'Approfondimento.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) richiama l'attenzione sull'articolo 17 del regolamento interno che consente alla Commissione di ascoltare qualunque persona ritenga utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

In tal senso, l'audizione richiesta della giornalista Bortone non determina alcuna violazione o lesione delle prerogative di tale Organo parlamentare che ha il dovere istituzionale di attivarsi ed intervenire rispetto ad una vicenda grave, accaduta alla vigilia di una data così significativa per i valori fondanti della democrazia quale il 25 aprile.

Alla luce di tali considerazioni auspica pertanto che non vi sia una divisione all'interno della Commissione ma, tramite il dialogo e il rispetto reciproco, si possano effettuare tutte le verifiche necessarie sulla vicenda più volte richiamata.

Anche ad avviso della deputata BAKKALI (*PD-IDP*) la Commissione è chiamata ad esercitare un ruolo di presidio e tutela del pieno rispetto dell'articolo 21 della Costituzione. L'articolo 17 del regolamento interno, come ricordato, consente a tale Organo parlamentare di svolgere audizioni di ogni persona ritenuta utile.

Dopo alcune osservazioni incidentali da parte dei deputati CAROTENUTO (*M5S*) e LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), la PRESIDENTE pone ai voti la richiesta avanzata nell'odierna seduta da parte del deputato Graziano.

La Commissione respinge.

Prende la parola la deputata MONTARULI (*FDI*) per denunciare che una Parlamentare, componente di questa Commissione, è stata vittima questa mattina di un episodio grave, in quanto in una trasmissione radiofonica del Servizio pubblico, prima dello svolgimento del dibattito, le è stata rivolta dal conduttore la domanda se fosse ebrea.

Ritiene che quanto accaduto sia inaccettabile e costituisca un atto di discriminazione che rasenta l'antisemitismo. Anche in ragione di questo episodio – di estrema serietà alla vigilia del 25 aprile – auspica che da parte delle opposizioni si avverta l'esigenza di richiedere un doveroso approfondimento con l'audizione dei vertici aziendali e dello stesso giornalista coinvolto.

Il deputato FILINI (*FDI*) esprime la solidarietà dei Parlamentari del Gruppo Fratelli d'Italia alla senatrice Mieli, oggetto di un episodio ver-

gognoso, auspicando una presa di posizione unanime da parte di tutti i Gruppi.

La PRESIDENTE, nel condannare l'episodio richiamato, esprime vicinanza e piena solidarietà alla senatrice Mieli.

Il deputato STUMPO (*PD-IDP*), nel dichiarare di non aver ancora avuto modo di ascoltare la registrazione della trasmissione, ritiene che la domanda rivolta dal conduttore sia stata del tutto sbagliata ed offensiva. Esprime dunque solidarietà alla senatrice Mieli rilevando che la ricorrenza prossima del 25 aprile è connessa anche alla memoria della *Shoah*. In tal senso, si potrebbe programmare una audizione di carattere unitario che, attraverso l'interlocuzione dei giornalisti coinvolti, faccia piena luce sia sull'episodio da ultimo denunciato, sia sulla vicenda dello scrittore Scurati.

La deputata BOSCHI (*IV-C-RE*) si unisce agli attestati di solidarietà nei confronti della senatrice Mieli, stigmatizzando l'episodio che l'ha coinvolta. Auspica che vi sia una posizione unitaria della Commissione ritenendo inaccettabile che l'espressione delle proprie libere opinioni sia legata ad una domanda sulla confessione religiosa professata.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) esprime la solidarietà del Partito democratico alla senatrice Mieli, suggerendo un approfondimento specifico e urgente da parte della Commissione sull'uso improprio del linguaggio e sulle forme di discriminazione che contaminano il dibattito pubblico e politico. Proprio alla luce della gravità dell'episodio che è stato denunciato rappresenta un precedente grave e incomprensibile quello che ha visto la maggioranza opporsi poco fa alla richiesta di audizione di un giornalista.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*), nel riservarsi di ascoltare la registrazione della trasmissione radiofonica, esprime la sua piena solidarietà alla senatrice Mieli.

Suggerisce in generale di valutare con estrema attenzione ogni richiesta di audizione in merito a fatti ed episodi che riguardano il palinsesto del Servizio pubblico. Da un lato non si devono sottovalutare circostanze ed incidenti, rispetto ai quali è doveroso che i vertici forniscano ogni chiarimento nella sede istituzionalmente preposta, costituita da questa Commissione. Dall'altro occorre evitare di moltiplicare a dismisura queste richieste che, pur nella loro legittimità, richiederebbero un intervento ripetuto e in contraddittorio tra tutti i soggetti coinvolti da parte della Commissione.

Ad avviso del deputato LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) occorre una presa di posizione unanime della Commissione sul caso che ha coinvolto la se-

natrice Mieli alla quale esprime piena solidarietà. Infatti, la lotta ad ogni forma di discriminazione e all'uso improprio del linguaggio costituisce un'esigenza imprescindibile, alla quale il Servizio pubblico deve essere richiamato.

Coglie l'occasione per invitare tutte le forze politiche ad abbassare i toni per facilitare un percorso comune di approfondimento sulle vicende che si reputa opportuno verificare. Al riguardo, tiene a precisare che l'articolo 17 del regolamento interno consente lo svolgimento di audizioni anche di soggetti che non ricoprono ruoli dirigenziali, ma all'interno e nel rispetto dei principi regolatori delle indagini conoscitive.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) esprime solidarietà alla senatrice Mieli auspicando che i temi legati al contrasto del linguaggio d'odio e di ogni forma di discriminazione siano affrontati in modo condiviso da tutte le forze politiche.

È indubbio, peraltro, che casi come quello appena denunciato sono di maggiore gravità ed esigono di essere prontamente approfonditi. Anche per questo motivo, si potrebbe valutare di svolgere una audizione sia della giornalista Bortone per la vicenda Scurati, sia del giornalista della trasmissione radiofonica odierna per fare piena luce sui casi richiamati.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) ricorda che la senatrice Mieli, alla quale esprime la piena solidarietà, si contraddistingue per il suo impegno quale vice presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.

È evidente che nel corso della trasmissione radiofonica le è stata rivolta una domanda denigratoria che attiene alla sfera intima della propria confessione religiosa.

Ribadisce in ogni caso l'esigenza di attenersi ad un criterio nello svolgimento delle audizioni che investa i responsabili apicali e i dirigenti dell'Azienda per avere risposte su come è organizzata una redazione, sul ruolo degli autori, anche nella scelta degli ospiti, e sulle modalità di conduzione. In virtù di questo parametro generale, occorrerebbe evitare la richiesta di audizioni di singoli giornalisti e conduttori.

Il deputato GRAZIANO (*PD-IDP*) reputa che la domanda rivolta dal giornalista alla senatrice Mieli abbia sicuramente rappresentato un errore e rappresenti un episodio vergognoso. Tuttavia non può non rilevare l'atteggiamento schizofrenico assunto dalle forze di maggioranza che, per il caso Scurati, si sono opposti all'audizione di un giornalista salvo poi richiederla in merito ad un'altra vicenda.

La deputata MONTARULI (*FDI*) tiene a precisare che nel proprio intervento ha auspicato che si sarebbe attesa da parte delle forze di opposizione analoga sensibilità nel richiedere l'audizione del giornalista coinvolto nel caso che ha riguardato la senatrice Mieli. È evidente che i

vertici dell’Azienda, nell’audizione programmata per l’8 maggio, dovranno riferire anche su tale episodio, di gravità inaudita in quanto rasenta l’antisemitismo.

Il senatore BERRINO (*Fdi*) reputa che l’episodio che ha coinvolto la senatrice Mieli non può essere qualificato come un semplice errore ma deve essere fermamente condannato da tutte le forze politiche.

La senatrice MIELI (*Fdi*) ringrazia tutti i Parlamentari intervenuti per le parole di vicinanza e solidarietà che le sono state rivolte.

La PRESIDENTE si riserva, a nome della Commissione, di esprimere, in una dichiarazione pubblica, la piena solidarietà alla senatrice Mieli.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

ALLEGATO

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER LE ELEZIONI COMUNALI FISSATE PER I GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 (DOCUMENTO N. 7)**

*(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 24 aprile 2024)*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessò che:

con decreto del Ministro dell'interno del 10 aprile 2024 sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024;

con decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 6 del 13 marzo 2024, sono state fissate per il giorno 26 maggio 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali in tre Comuni della Provincia di Bolzano e in cinque Comuni della Provincia di Trento, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 8 e 9 giugno 2024, nonché sono state fissate le consultazioni per l'elezione diretta dei consigli circoscrizionali in un Comune della Provincia di Trento;

con decreto n. 17103/GRFVG dell'11 aprile 2024 dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali;

con decreto del Presidente della Regione autonoma Sardegna n. 21 dell'11 aprile 2024 sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché degli organi delle Municipalità, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024;

con decreto assessoriale n. 69 del 10 aprile 2024 dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione autonoma Siciliana sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024;



con decreto del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 120 del 14 marzo 2024 sono state fissate per il giorno 19 maggio 2024 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco, nonché dei consiglieri comunali di un Comune, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 2 giugno 2024;

visti:

quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 4 del testo unico per fornitura dei servizi *media* audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « *Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni* »;

il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il « *Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali* »;

la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante « *Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali* »;

la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante « *Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale* »;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il « *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* »;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante « *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige* »;

il decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il « *Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013 e dal decreto del Presidente della Regione n. 85 del 22 dicembre 2014* »;

la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante « *Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1* »;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la « *Legge elettorale regionale* » e successive modifiche e integrazioni;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante « *Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49* »;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante « *Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14* »;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante « *Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale* »;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante « *Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995* »;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante « *Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali* »;

lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante « *Indizione delle elezioni comunali e provinciali* »;

la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana;

il decreto del presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante « *Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana* »;

la legge della Regione Siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante « *Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione Siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali* »;

la legge della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante « *Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali* »;

la legge della Regione Siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante « *Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere* »;

la legge regionale della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante « *Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane* »;

la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

la legge della Regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante « *Disposizioni in materia di elezioni comunali* », come modificata dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e dalla legge regionale 6 dicembre 2019, n. 18;

la legge della Regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34, recante « *Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche* », come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 39;

rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e tenuto conto della relativa delibera per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio e modalità di contraddittorio nonché ai criteri di valutazione;

## **DISPONE**

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

## Articolo 1

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)*

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano su tutto il territorio nazionale.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale di cui all'articolo 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

## Articolo 2

*(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della Rai per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi dei media au-

audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. È indispensabile garantire, laddove il *format* della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto, fermo restando il contrasto alla disinformazione;

d) in tutte le altre trasmissioni della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della Rai l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto della presente delibera, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

3. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

### **Articolo 3**

*(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai)*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni e interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi Gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del Gruppo misto.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di più puntate della medesima trasmissione, ovvero, ove non sia possibile, di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

#### **Articolo 4** (Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche *on line*

della società concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 debbono garantire la presenza paritaria, anche in riferimento alle diverse fasce di ascolto, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, dell'imparzialità, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. Nel caso delle rassegne stampa, i conduttori, nella selezione ed esposizione dei quotidiani e dei periodici, nonché delle notizie e degli editoriali, si impegnano a fornire una rappresentazione equilibrata del dibattito politico in tali fonti. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

*2-bis.* Il principio della parità di trattamento nei programmi di informazione, stabilito dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, per i soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera è realizzato in modo tale che ciascuno di questi abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e

alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

4-bis. Ove la Rai trasmetta la diretta di convegni o di comizi elettorali di un soggetto politico deve garantire la messa in onda delle dirette anche degli altri soggetti in competizione al fine di garantire la parità di trattamento. In particolare, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutti i soggetti politici in competizione.

4-ter. Le eventuali dirette di convegni o di comizi elettorali messi in onda sul canale Rainews24, saranno precedute da idonea sigla.

4-quater. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel (*audience*).

4-quinquies. In particolare, la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna rete Rai nel mese di marzo 2024, per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti politici nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato. Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilità, il valore numerico degli indicatori sarà messo a disposizione della Rai contestualmente all'entrata in vigore della presente delibera.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di



informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

6-bis. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali fa sì che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione Rai con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, la Rai ha pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale.

6-ter. Qualora la Rai intenda trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra gli esponenti di vertice delle forze politiche devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalità e con le stesse opportunità di ascolto.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

## Articolo 5

*(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)*

1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predisponde e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predisponde e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

5-bis. I notiziari informano, nelle due settimane che precedono il voto, sulle modalità dello stesso.

## **Articolo 6** (Tribune elettorali)

1. La Rai organizza e trasmette nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico- elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.

5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste

ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.

11-*bis*. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano partecipare alle tribune elettorali negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

## **Articolo 7**

### *(Messaggi autogestiti)*

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, in pari misura, tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali della Rai interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano usufruire degli spazi autogestiti negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

## **Articolo 8**

*(Programmi dell'Accesso)*

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa dall'entrata in vigore della presente delibera fino al termine di efficacia della presente delibera.

## **Articolo 9**

*(Trasmissioni per persone con disabilità)*

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alla presente delibera, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della

campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

### **Articolo 10**

*(Comunicazioni e consultazione della Commissione)*

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate, nonché la distribuzione della presenza dei soggetti politici invitati per tutto il periodo elettorale, al fine di assicurare una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo considerato, anche tenendo conto della collocazione oraria della trasmissioni.

*2-bis.* La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione la programmazione di massima relativa all'ultima settimana di campagna elettorale, non oltre il venerdì antecedente alla stessa.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

### **Articolo 11**

*(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato)*

1. Il consiglio d'amministrazione e l'Amministratore delegato della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare

l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purché questa abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

#### **Articolo 11-bis**

*(Tutela del pluralismo sulle piattaforme online e sui canali social della Rai)*

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, della libertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza, e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione, la Concessionaria applica anche ai propri canali *social* e alle proprie piattaforme *online*, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

#### **Articolo 12**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2024

La Presidente FLORIDIA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme**  
**obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 24 aprile 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,50*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 24 aprile 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**GUERINI**

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) ed Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

*La seduta termina alle ore 10,10.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 24 aprile 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Alberto STEFANI

*La seduta inizia alle ore 8,15.*

*AUDIZIONI*

**Audizione di rappresentanti di SVIMEZ sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Adriano GIANNOLA, *presidente di SVIMEZ*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice Vincenza ALOISIO (*M5S*) e la deputata Maria Cecilia GUERRA (*PD-IDP*).

Adriano GIANNOLA, *presidente di SVIMEZ*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, ringrazia Adriano GIANNOLA, *presidente di SVIMEZ*, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 24 aprile 2024

**Comitato IX**  
**Infiltrazioni mafiose nell'economia legale**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,40*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri**  
**illeciti ambientali e agroalimentari**

Mercoledì 24 aprile 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**MORRONE**

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

**AUDIZIONI**

**Sulla pubblicità dei lavori**

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo ai fatti concernenti la discarica di Riceci**

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo ai fatti concernenti la discarica di Riceci.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Matteo RICCI, *sindaco di Pesaro*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rachele SILVESTRI (*FDI*), Francesco Emilio BORRELLI (*AVS*),

Dario IAIA (*FDI*) e Marco SIMIANI (*PD-IDP*), la senatrice Silvia FREGOLENT (*IV-C-RE*), nonché Jacopo MORRONE, *presidente*.

Matteo RICCI, *sindaco di Pesaro*, replica, a più riprese, ai quesiti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 17,10.*